



Bollettino Ufficiale

Regione Abruzzo

SPECIALE N. 87 - 29 MAGGIO 2026

Determinazioni del Servizio Politiche Energetiche e Risorse del Territorio -
DPC025

Sommario

REGIONE ABRUZZO - DPC - DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

Determinazioni

Determinazione DPC025/151 del 30.04.2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003. Ditta richiedente: MG Appalti S.r.l. Autorizzazione alla coltivazione e ripristino

Determinazione DPC025/160 del 05.05.2026

L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “San Lorenzo” nel Comune di San Pio delle Camere (AQ) Determinazione n.DPC025/56 del 28/02/2020 Ditta richiedente: PANONE S.r.l. Conclusione parziale dell’attività estrattiva e proroga per la restante parte di cava

Determinazione DPC025/161 del 05.05.2026

L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano del Comune di Morro D’Oro (TE) Ditta richiedente: SALINE S.r.l. Determina di autorizzazione alla coltivazione e ripristino

Determinazione DPC025/165 del 07.05.2026

A.R.E. n. 068. E-Distribuzione S.p.A. AUT_2621544. Autorizzazione alla costruzione di linee e impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ex L.R. 83/88. Aggiornamento e proroga del termine di avvio dei lavori.

Determinazione DPC025/169 del 12.05.2026

A.R.E. n.77. E-Distribuzione S.p.A.. AUT_2675240. Autorizzazione unica con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ex D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. Intervento PNRR Resilienza Abruzzo e Molise Codice CUP F16I2200110006. Realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavi interrati per circa 32.979 m ed in cavi aerei per circa 5.487 m nei Comuni di Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano per la realizzazione delle nuove uscenti dalla nuova “CP Silvi DJ00-1-387116”. PROGETTI: DJ2A230880 DJ2H230516 DJ2H230517 DJ2H230518 DJ2H230519 DJ2A230520.

Determinazione DPC025/180 del 25.05.2026

A.U. n. 262. ENEL PRODUZIONE S.p.A. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE).



DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**
SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**
UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003.

Ditta richiedente: MG Appalti S.r.l.

Autorizzazione alla coltivazione e ripristino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 recante “*Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere*”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 concernente le “*Norme di polizia delle miniere e delle cave*”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. avente ad oggetto la “*Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo*”, con particolare riferimento al Titolo II “*Coltivazione di cave e torbiere*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- il D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624 relativo alla “*sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i., recante “*Norme in materia ambientale*”;

PREMESSO che:

- con Determina Dirigenziale n. DI3/42 del 04/03/2003, la Ditta MG Appalti s.a.s. (ora MG Appalti S.r.l.) – P.IVA 00971810684 e sede legale in Elice (PE) in Via Tevere 21/A [in seguito: Ditta] è stata autorizzata all'apertura e coltivazione di una cava di ghiaia sita in Località "S. Quirico", nel Comune di Loreto Aprutino (PE), individuata in Catasto al Foglio n. 19, Particelle nn° 83, 87(parte), 88, 89(parte), 178(parte), 91(parte) e 92(parte);
- in data 16/07/2024 la Ditta ha presentato istanza di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art.19 del D.Lgs 152/2006 s.m.i., per il progetto denominato “*Cava in località S. Quirico DI3/42 del 03/04/2003 - Modifica, adeguamento morfologico, risanamento ambientale finale*”;

- il Comitato regionale di coordinamento V.I.A., con il Giudizio n. 4563 del 15/05/2025, ha espresso parere favorevole all' esclusione dalla procedura di V.I.A., con le seguenti prescrizioni:
 1. *“installare una barriera acustica per evitare e prevenire possibili effetti sul recettore più prossimo, la cui efficacia dovrà essere verificata con il collaudo acustico dovuto per Legge;”*
 2. *“realizzare un piezometro a valle idrogeologica di profondità pari ad almeno 2 metri al di sotto della massima profondità di scavo da utilizzare per il monitoraggio del rispetto del franco di 2 m fra il fondo dello scavo e l’eventuale massima escursione della falda.”*
- con l’istanza trasmessa in data 10/06/2025 e registrata in pari data agli atti regionali al prot. n. 0241413/25, la Ditta MG Appalti S.r.l. ha presentato al Servizio Politica Energetica e Risorse Estrattive del Territorio la richiesta di autorizzazione al suddetto progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località “S. Quirico” nel Comune di Loreto Aprutino (PE), corredata dalla relativa documentazione tecnica ed amministrativa predisposta a supporto dell’istanza;
- con nota a firma del tecnico incaricato della Ditta, acquisita agli atti regionali al prot.n. 0397723/25 del 08/10/2025, è stato precisato che nelle tavole progettuali depositate unitamente all’istanza, la perimetrazione dell’area di progetto riportava erroneamente inclusa una piccola porzione della particella n. 92, non compresa nell’elenco particellare né interessata da attività di cava, trattandosi di mero errore grafico;
- unitamente alla suddetta nota, il tecnico ha trasmesso le tavole principali aggiornate (nn. 1–9), che sostituiscono quelle precedentemente depositate, al fine di omogeneizzare la documentazione progettuale;

VERIFICATO il contenuto degli elaborati tecnici trasmessi dalla Ditta in data 10/06/2025 e 08/10/2025, da cui risultano i seguenti dati di sintesi:

Comune:	Loreto Aprutino (PE)
Foglio catastale:	19
Particelle:	513, 83, 499, 408, 409, 93, 184, 188, 179, 91, 177, 88, 89, 178
Superficie:	30.800 m ²
Aree operative:	Tre aree operative: nella parte alta l'arretramento della scarpata consente la coltivazione del banco ghiaioso. La parte mediana – lato occidentale – utilizzata per lo stoccaggio temporaneo dei terreni di scopertura. La parte bassa – lato orientale – impegnata nella rimodulazione della morfologia del versante
Lotti operativi:	7 lotti (Da 1 a 6: sfruttamento del giacimento. 7: rimodellamento del versante)
Durata complessiva:	12 anni
Volume di scavo (in banco):	Volume totale: 150.983 m ³ Parte alta: 122.318,9 m ³ Parte bassa: 28.665 m ³ Banco superficiale alto: 51.985,9 m ³ Volume netto ghiaia: 70.333 m ³

CONSIDERATO che, dall'esito del sopralluogo istruttorio effettuato in data 31/07/2025 sull'area interessata dall'intervento, di cui al relativo Rapporto (registrato al progr. Reg. n. 9551/25 del 08/10/2025), non sono emersi elementi ostativi per la definizione del procedimento istruttorio;

ACQUISITA agli atti del procedimento la seguente documentazione trasmessa dalla Ditta:

- titolo giuridico sul quale si fonda la disponibilità dei terreni relativi dell'intervento in oggetto;
- dichiarazione comprovante le capacità tecnico-economiche della Ditta;

ACCERTATO che, alla data del presente provvedimento, la Ditta risulta ricompresa nell'elenco (c.d. "white list") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura di Pescara, ai sensi della L. 190/2012;

RILEVATO che la Ditta, relativamente al progetto in oggetto, ha presentato in data 10/06/2025, con nota acquisita agli atti regionali al prot. n. 0241464/25, domanda di Adesione all'autorizzazione di Carattere Generale ai sensi dell'art.272, commi 2 e 3, del D.Lgs 152/2006 s.m.i.;

VISTE:

- la nota Prot. n. 0301450/25 del 18/07/2025 con la quale il Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (DPD024) ha rilasciato alla Ditta MG Appalti S.r.l. l'autorizzazione all'espianto di n. 134 piante di olivo (ubicato al Fg. 19, Partt. 91-93-179-184-188) e al contestuale reimpianto di n. 150 piante (sulle Partt. 83-107-171-211-409-513), motivata dalla necessità di realizzare opere di miglioramento fondiario ai sensi della L.R. n. 6/2008, in coerenza con le previsioni del piano di risanamento ambientale depositato dalla Ditta;
- la successiva nota Prot. n. 0502811/25 del 22/12/2025 con la quale il medesimo Servizio DPD024 ha precisato che la suddetta autorizzazione "... è stata rilasciata rientrando nelle fattispecie di cui alla L.R. 6/2008, ovvero:
 - art. 4, comma 1, lett. b) "sia riconosciuta indispensabile la rimozione per l'eccessiva fittezza dell'impianto";
 - art. 4, comma 1, e lett. c) -punto 2- sia riconosciuta indispensabile la rimozione per la "realizzazione di miglioramento fondiario";

VERIFICATO che, dalla sovrapposizione dell'Area a Rischio Archeologico su planimetria catastale, desunta dal Geoportale Urbanistico S.I.T. del Comune di Loreto Aprutino <https://loretoaprutino.geoportal.it/cassini/> il sito di cava in esame è situato in adiacenza ad una "Area direttamente interessata da resti archeologici - Età romana tarda antichità" di cui alla carta P.7.c "Rischio Archeologico – Zonizzazione di piano" del PRG comunale, identificata al n° "16/14";

CONSIDERATA la Relazione integrativa a firma congiunta del progettista e del Tecnico competente in acustica, acquisita agli atti regionali al prot. n. 0392991/25 del 06/10/2025, con la quale, in considerazione della morfologia dell'area di cava e della sequenza operativa dei lavori, si evidenzia l'opportunità di differire l'effettuazione del collaudo acustico di cui all'art. 7 della L.R. n. 23/2007, alla fase intermedia dell'intervento, quando il fronte di scavo sarà plano-altimetricamente più prossimo al recettore;

PRESO ATTO che:

- in data 23/10/2025, con nota Prot. n. 0417679/25, il competente Servizio, in qualità di Autorità

precedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., relativa all'approvazione del progetto in istanza;

- la richiamata Conferenza di Servizi si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni proposte nel Verbale redatto dal Responsabile del procedimento in data 13/02/2026, registrato agli atti regionali con Prot. n. 0061306/26 e trasmesso in pari data alle Amministrazioni e Soggetti invitati;
- in particolare, il Verbale del 13/02/2026 prevedeva, tra le condizioni preliminari, la trasmissione da parte della Ditta, prima dell'inizio dei lavori, di una polizza fideiussoria stimata in Euro 525.000,00;

RICHIAMATA la Polizza Fideiussoria n. 12/364/73, emessa in data 08/04/2003 dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella per l'importo di Euro 90.000,00, tuttora vigente, stipulata a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di ripristino ambientale previsti dall'autorizzazione originaria, rilasciata con la citata Determina n. DI3/42 del 04/03/2003;

PRESO ATTO che, a seguito della trasmissione del richiamato Verbale del 13/02/2026, il Tecnico incaricato della Ditta ha trasmesso la seguente documentazione:

- la Relazione integrativa "*Rimodulazione dei lotti funzionali*", datata Febbraio 2026, trasmessa con nota acquisita al prot. n. 0072870/26 del 23/02/2026, con la quale si chiede di considerare favorevolmente la possibilità di adeguare la Polizza fideiussoria secondo il Lotto di coltivazione più oneroso, ovvero il "*Lotto n. 1*" corrispondente al primo biennio di lavorazione, e chiede, pertanto, di confermare la richiamata Polizza fideiussoria n. 12/364/73 per un importo di € 90.000,00, a garanzia del corretto ripristino ambientale relativamente al solo Lotto n. 1;
- la Relazione tecnica integrativa "*Revisione del cronoprogramma*" datata Marzo 2026, trasmessa con nota prot. n. 0087588/26 del 03/03/2026;

VERIFICATO il contenuto delle citate Relazioni Tecniche Integrative (Febbraio-Marzo 2026), da cui risultano i seguenti dati tecnici aggiornati:

- Articolazione operativa: suddivisione dello scavo in n. 6 lotti funzionali per il giacimento (parte alta) e un'area dedicata al rimodellamento del versante (parte bassa);
- Cronoprogramma: durata complessiva dell'attività fissata in 138 mesi;
- Volumetria giacimento: volume totale di scavo per i 6 lotti pari a 122.000 mc;
- Dettaglio Lotto n. 1: il primo biennio operativo prevede una movimentazione di 23.843 mc, risultando il lotto tecnicamente più oneroso sotto il profilo del risanamento;

TENUTO CONTO della Relazione istruttoria redatta a cura dell'Ufficio Risorse Estrattive e riferita alle citate ultime Relazioni Tecniche integrative (Febbraio-Marzo 2026), registrata agli atti regionali con Progr. Reg. n. 3449/26, con la quale si accolgono le modifiche al cronoprogramma integrativo, purché la prima scadenza dell'autorizzazione abbia luogo alla fine dei lavori del Lotto n. 1;

RITENUTO, per quanto riportato nella richiamata Relazione istruttoria n. 3449/26, che:

- le variazioni apportate al cronoprogramma e alla suddivisione dei lotti funzionali con le Relazioni Tecniche Integrative prodotte in data 23/02/2026 e 03/03/2026, non configurano una modifica sostanziale dell'intervento originario, in quanto:
 - mantengono inalterato il perimetro e la localizzazione delle aree di scavo;

- comportano una riduzione volumetrica di entità trascurabile rispetto ai dati esaminati in sede di Conferenza di Servizi;
- rispettano pienamente il limite temporale di 12 anni fissato dal provvedimento di V.I.A. a conclusione di tutti le lavorazioni previste dal progetto depositato;
- tali aggiornamenti non inficiano né la validità degli assensi, dei pareri e delle autorizzazioni già acquisiti agli atti, né richiedono il rinnovo delle procedure di valutazione ambientale;

CONSIDERATO che:

- l'obbligo di ripristino contemporaneo (art. 11 punto E della L.R. 54/1983 s.m.i.) e la nuova articolazione del progetto consentono al Servizio regionale competente una più efficace gestione dell'attività amministrativa, nonché un più adeguato presidio nella prevenzione di eventuali rischi ambientali;
- l'importo di € 90.000,00 di cui alla Polizza originaria, risulta congruo a coprire i costi di ripristino del primo Lotto in progetto (*Lotto n. 1*), garantendone di conseguenza la copertura finanziaria necessaria, a condizione che il formale passaggio ai lotti successivi sia subordinato al collaudo positivo del ripristino di ogni lotto concluso;

RITENUTO, pertanto, accoglibile l'istanza della Ditta del 21/02/2026, subordinando l'efficacia del provvedimento a una clausola di sbarramento procedurale che vincoli l'avanzamento dei lavori al collaudo positivo di ogni singolo lotto terminato;

RICHIAMATA, conseguentemente, la necessità che:

- la Ditta trasmetta al competente Servizio Regionale DPC025 – Politica Energetica e Risorse del Territorio e all'Amministrazione comunale, prima dell'inizio dei lavori, copia dell'appendice di aggiornamento della Polizza fideiussoria n. 12/364/73 di Euro 90.000,00 e che questa richiami espressamente gli estremi del presente provvedimento e le nuove obbligazioni di ripristino, nonché la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- l'importo della garanzia fideiussoria, possa essere soggetto a revisione, ogni cinque anni, da parte del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;

RICHIAMATI i seguenti pareri acquisiti agli atti regionali nell'ambito della Conferenza di Servizi:

- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara (Nota Prot. 0012003-P del 24/11/2025, acquisita al Prot. reg. n. 0470324/25): Parere favorevole per gli aspetti archeologici, con le seguenti prescrizioni:
 - *“Data la particolarità del sito, e l'altissima probabilità di effettuare rinvenimenti di contesti e manufatti di interesse archeologico, si rileva l'opportunità della preliminarare esecuzione di indagini preventive (saggi archeologici) ...”*
 - *“[...] è fatto obbligo di attenersi a quanto previsto dall'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. relativamente all'eventualità di rinvenimenti fortuiti di materiali e contesti archeologici; si richiama inoltre il disposto degli artt. 733 e 518-duodecies del Codice Penale in merito alla distruzione o al deterioramento del patrimonio archeologico.”*
 - Comunicare alla Soprintendenza *“con adeguato anticipo (almeno 15 gg.) la data di inizio dei lavori e, se del caso, il nominativo dell'archeologo, il cui CV dovrà essere*

preventivamente inviato a questo Ufficio. Il professionista incaricato dovrà consegnare tutta la documentazione redatta a corredo delle indagini archeologiche entro 20 giorni lavorativi dal termine dei lavori, seguendo il template presente sul Geoportale Nazionale per l'Archeologia (<https://gna.cultura.gov.it/download.html>).";

- Comune di Loreto Aprutino (Nota Prot. 0017189 del 26/11/2025, acquisita al Prot. reg. n. 0470324/25): Parere favorevole in ordine alla conformità urbanistica, all'impatto acustico e al vincolo idrogeologico, con le seguenti prescrizioni:

- Vincolo idrogeologico: *"Rispettare le prescrizioni contenute nel Giudizio favorevole n. 4563 del 15/05/2025 [...] nonché le prescrizioni contenute nell'autorizzazione in relazione al vincolo idrogeologico di cui al R.D.L. 3267/23 e L.R. 3/2014, giusta Determinazione N. 15 del 17/06/2025 - N. 530/R.G. in data 17/06/2025 da questo Ufficio (allegata al presente provvedimento)";*
- Impatto Acustico: *"Assicurare, nell'esercizio dell'attività di coltivazione della cava, il rispetto dei limiti di immissione ed emissione prescritti dal vigente Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale, effettuando gli opportuni rilievi e, se del caso, adottando i sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico già paventati nel richiamato Giudizio espresso dal Comitato CCR-VIA. ";*

In condivisione della Relazione integrativa a firma congiunta del progettista e del Tecnico competente in acustica "[...] si stabilisce che quando la progressione dei lavori si avvicinerà all'unico recettore presente (cioè il fabbricato esistente dell'azienda agricola), nel momento in cui il fronte di scavo sarà arretrato di circa 25-30 metri dalla posizione di partenza, dovranno essere comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo di tempo apprezzabile e comunque non superiore a 90 giorni da tale momento e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale. Il "collaudo acustico" tiene conto anche delle risultanze di comparazione tra i livelli di emissioni sonore autorizzate e quanto effettivamente realizzato. In tal modo si ritiene di poter ottenere una significativa rappresentazione del clima acustico in corso d'opera e dimensionare – se del caso – la barriera fonoassorbente di cui alla prescrizione n° 1 del Giudizio favorevole, con prescrizioni, n. 4563 del 15/05/2025 (prot. n. 25/14983 del 09/04/2025) espresso dal Comitato CCR-VIA;";

- Convenzione: *"Prima del rilascio del provvedimento autorizzativo regionale di cui alla L.R. 54/1983 s.m.i., Art. 10, comma 1°, lett.c), la società proponente dovrà stipulare, con questo Comune, l'apposita convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 13-bis della L.R. 54/83 e s.m.i.; ";*
 - Viabilità: *"Il transito dei mezzi d'opera sulle viabilità comunali interessate fino all'immissione nella strada privata di servizio della cava, sia in ingresso che in uscita, dovrà avvenire nel tassativo rispetto delle prescrizioni di transitabilità ivi in vigore. ";*
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale: (Nota Prot. 1685 del 09/02/2026, acquisita al Prot. reg. n. 0051149/26): Parere di non competenza, reso a seguito dell'esame delle specifiche integrazioni documentali trasmesse dal tecnico incaricato della Ditta in data 17/11/2025 (acquisite al prot. n. 0452250/25), in base a cui l'Autorità rileva:

"...che l'area di progetto è esterna alla fascia di rispetto della scarpata di frana quiescente, individuata a seguito degli approfondimenti tecnici fatti propri nell'atto deliberativo del Comune di Loreto Aprutino – PE (rif. DCC n.4 del 19.02.2025), e che quindi essa non ricade all'interno delle aree di vincolo definite nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico 'Fenomeni gravitativi e processi erosivi'";

ACQUISITA la Convenzione stipulata tra la Ditta MG Appalti S.r.l. e il Comune di Loreto Aprutino, ai sensi dell'art. 13-bis della L.R. n. 54/1983 s.m.i., registrata agli atti regionali al prot. n. 0176362/26 del 30/04/2026;

PRESO ATTO che la suddetta Convenzione prevede, in applicazione dell'Art. 3 dello schema regionale, l'assolvimento dell'obbligo di contribuzione (pari a complessivi € 18.877,38) mediante la prestazione da parte della Ditta MG Appalti S.r.l. di lavorazioni per la sistemazione della strada comunale ex 'Consortile Fiorano', secondo le modalità e procedure definite dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Loreto Aprutino;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta MG Appalti S.r.l. all'esecuzione del "*Progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località "S. Quirico" nel Comune di Loreto Aprutino (PE), autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003*", in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede della richiamata Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prot. nn. 0072870/26 del 23/02/2026 e 0087588/26 del 03/03/2026, subordinatamente al rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di coltivazione, compresi gli interventi per il recupero ambientale dell'area;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione e ripristino della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

ACCERTATA la propria competenza alla sottoscrizione del presente atto ai sensi della L.R. n. 77/1999 s.m.i.;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di autorizzare la Ditta MG Appalti S.r.l. - C.F./P. IVA 00971810684, con sede legale in Elice (PE) in Via Tevere 21/A, all'esecuzione del progetto di modifica, adeguamento morfologico e risanamento ambientale finale della cava sita in Località "S. Quirico" nel Comune di Loreto Aprutino (PE), precedentemente autorizzata con Determina n. DI3/42 del 04/03/2003, sulle aree individuate catastalmente al Foglio n. 19, Particelle n. 513, 83, 499, 408, 409, 93, 184, 188, 179, 91, 177, 88, 89, 178, in conformità agli elaborati progettuali approvati in sede della richiamata Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prot. nn. 0072870/26 del 23/02/2026 e 0087588/26 del 03/03/2026, alle prescrizioni impartite con il Giudizio CCR-VIA n. 4563 del 15/05/2025 e a quelle contenute nei pareri e negli atti autorizzatori acquisiti, e nel rigoroso rispetto delle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- Gli interventi di coltivazione relativi al Lotto 1 dovranno essere ultimati entro 2 (due) anni dalla medesima data di notifica; decorso inutilmente tale termine, la Ditta è tenuta a presentare formale istanza di proroga;
- Il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in 90 (novanta) giorni dalla data di trasmissione del provvedimento di autorizzazione;

- La volumetria di scavo del giacimento (parte alta) è fissata in 122.000 m³ e quella del materiale utile (ghiaia) è pari a 70.147 m³ per l'intera durata dell'attività, da estrarre nel rigoroso rispetto della suddivisione in lotti funzionali e del cronoprogramma di cui alle Relazioni Tecniche Integrative prodotte in data 23/02/2026 e 03/03/2026;
- La durata complessiva delle attività di coltivazione e di ripristino è stabilita in 12 (dodici) anni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento autorizzativo;

Art. 2

Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà trasmettere al Servizio regionale DPC025, al Comune di Loreto Aprutino e all'Autorità competente per la vigilanza e controllo sulle cave (ARPA Abruzzo), la seguente documentazione:

- con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia dell'appendice di aggiornamento della Polizza fideiussoria n. 12/364/73 di Euro 90.000,00, emessa dalla Banca di Credito Cooperativo di Castiglione M.R. e Pianella, che richiami espressamente gli estremi del presente provvedimento e le nuove obbligazioni di ripristino, nonché la seguente clausola: *“La polizza sarà sempre mantenuta in vigore e potrà essere svincolata solo dopo l'accertamento finale del regolare ripristino dell'area di cava da parte del Servizio regionale e dagli organi competenti. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*. L'importo della garanzia sarà soggetto a revisione ogni cinque anni, a cura del Servizio regionale competente per le Risorse Estrattive;
- con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, copia della *“Comunicazione di messa in esercizio”* prevista dall'Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
- entro e non oltre il termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i. (otto giorni prima dell'inizio lavori), *“Denuncia di esercizio”* completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta comunicazione alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara relativa alle *“indagini archeologiche”* di cui alla Nota Prot. 0012003-P del 24/11/2025;
- all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, firmato da tutti i soggetti responsabili, allegando la Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo, da aggiornare annualmente;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Responsabile per la sicurezza, dal Direttore di cava e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n. 128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Perizia tecnica asseverata, redatta da professionista abilitato, attestante che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione vigente e a tutte le prescrizioni impartite. Tale Perizia dovrà certificare, sotto la responsabilità del Tecnico asseverante, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - a. ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;

- b. l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
- c. tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;
- d. è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il Soggetto esercente, il Direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza.

Art. 3

Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:

- rispettare scrupolosamente la normativa ambientale e sulla Sicurezza e Salute dei Lavoratori con particolare riferimento al D.P.R. 128/1959 s.m.i., D.Lgs 624/1996 s.m.i., D.Lgs 81/2008 s.m.i., D.G.R. 599/2019;
- attenersi alle previsioni degli elaborati progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi, come integrati e rimodulati dalle Relazioni Tecniche Integrative acquisite ai Prott. nn. 0072870/26 del 23/02/2026 e 0087588/26 del 03/03/2026, nonché a tutte le prescrizioni contenute ed espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle non espressamente riportate nel presente provvedimento;
- condurre la coltivazione della cava nel rigoroso rispetto della suddivisione in lotti funzionali e del cronoprogramma di cui alle Relazioni Tecniche Integrative prodotte in data 23/02/2026 e 03/03/2026;
- fornire, nel rispetto dell'art. 4 del D.Lgs 624/1996, tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria;
- attenersi rigorosamente all'autorizzazione del Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Est (Prot. n. 0301450/25 del 18/07/2025) per l'espianto di n. 134 piante e l'obbligo di reimpianto compensativo di n. 150 piante di olivo;
- eseguire il "collaudo acustico" di cui al comma 7 Art. 4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale, secondo le prescrizioni del Comune competente, "*... quando la progressione dei lavori si avvicinerà all'unico recettore presente (cioè il fabbricato esistente dell'azienda agricola), nel momento in cui il fronte di scavo sarà arretrato di circa 25-30 metri dalla posizione di partenza*", anche al fine di ottemperare alla specifica prescrizione del Giudizio VIA n. 4563/2025;
- rispettare le prescrizioni impartite con l'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato dal Comune di Loreto Aprutino con Determinazione n.15 del 17/06/2025, di seguito riportate:
 - "*gli sbancamenti e le movimentazioni di terreno, necessari all'esecuzione delle opere di progetto, dovranno essere realizzati in modo da ridurre l'entità degli stessi, adottando tutti gli accorgimenti indispensabili ad evitare smottamenti e fenomeni di erosione accelerata. Previamente dovranno essere valutate le interferenze degli scavi con le condizioni di stabilità di manufatti eventualmente presenti nelle vicinanze*";

- *“nel rispetto del progetto in esame, eventuali scarpate temporanee, che verranno a formarsi per effetto dei lavori, qualora sussistano motivi per farle ritenere non sufficientemente stabili, dovranno essere adeguatamente sistemate mediante opportuni interventi da stabilirsi in funzione della natura dei terreni presenti e delle dimensioni delle scarpate”;*
- *“la regimentazione e l’allontanamento delle acque di ruscellamento superficiali ed eventualmente di drenaggio che emergessero in conseguenza dei lavori nell’area di intervento dovranno essere realizzati evitando eccessive concentrazioni; i punti di restituzione delle medesime acque, ove non sia la rete fognaria, dovranno essere ubicati in luoghi di sicura stabilità rispettando per quanto possibile le condizioni idrogeologiche preesistenti”;*
- *“depositi temporanei di terreno o di altro materiale, consentiti a norme di legge, non dovranno essere situati in aree dove possano impedire il regolare deflusso di acque (impluvi o corsi d’acqua) e dovranno essere rigorosamente preservati da fenomeni di dilavamento in caso di eventi meteorici. In ogni caso dovrà essere posta particolare attenzione affinché non si realizzi il rotolamento di massi o materiali di ogni genere che possano arrecare danni o mettere a rischio la pubblica incolumità”;*
- *“l’eventuale vegetazione da sottoporre al taglio deve essere unicamente quella strettamente necessaria all’esecuzione dell’intervento evitando comunque di danneggiare quella presente nelle aree limitrofe”;*
- *“osservare rigorosamente le prescrizioni contenute negli elaborati tecnici progettuali e geologici redatti dal Dott. Geol. Oscar Moretti, nonché le prescrizioni generali impartite dall’art. 55, comma 4° delle N.T.A. del vigente P.R.G. comunale”;*
- trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune di Loreto Aprutino e all’Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA), una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. Tale relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati, con il cronoprogramma e con tutte le prescrizioni fornite. In tale sede, il Professionista dovrà, in particolare, dare atto:
 - della volumetria del materiale utile estratto;
 - della volumetria del materiale provenienti dalle scoperture e scarti e sua collocazione all’interno dell’area di cava;
 - della stabilità dei fronti di scavo, in ottemperanza all’Art. 52 del D.Lgs 624/1996;
 - del rispetto del franco di 2 m fra il fondo dello scavo e dell’eventuale massima escursione della falda idrica, riportando l’esito delle misurazioni effettuate tramite il piezometro realizzato a valle idrogeologica del sito, come prescritto dal Giudizio VIA n. 4563/2025.

L’Ufficio Regionale Risorse Estrattive si riserva, comunque, di avviare accertamenti ispettivi ai fini della verifica del rispetto delle condizioni autorizzative e delle norme di polizia mineraria, dandone comunicazione alla Ditta esercente e al Comune territorialmente competente, nonché alla suddetta Autorità per la vigilanza e controllo, con un preavviso non inferiore a 15 giorni.

Ai fini del ripristino ambientale, la Ditta dovrà:

- attenersi alle previsioni del piano di risanamento ambientale depositato, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- L'attività deve procedere per lotti funzionali (da 1 a 6 per l'area alta, Lotto 7 per la parte bassa) per garantire la contestualità tra scavo e ripristino, minimizzando le aree nude e accelerando la ripresa vegetazionale;
- La progressione degli interventi dovrà rispettare la durata complessiva di 138 mesi stabilita nella revisione del cronoprogramma del 03/03/2026 (Prot. n. 0087588/26);
- Il bilancio delle terre deve essere garantito esclusivamente mediante il reimpiego dei materiali presenti in sito (scoperture, scarti e i 28.665 mc provenienti dal Lotto 7), senza apporto di materiali esterni, salvo quanto previsto per lo strato colturale.
Qualora si rendesse necessario l'apporto di materiali esterni, tale utilizzo dovrà essere preventivamente approvato dal Servizio regionale competente, previa presentazione di apposita istanza tecnica che ne giustifichi la necessità volumetrica o agronomica e che specifichi puntualmente la tipologia dei materiali e il sito di provenienza;
- L'obiettivo finale è la restituzione del fondo all'uso agricolo produttivo. Lo strato superficiale (top-soil) deve avere caratteristiche agronomiche idonee al reimpianto degli olivi, assicurando quote finali che permettano la meccanizzazione agricola.

Art. 4

Al termine di ogni lotto funzionale estrattivo (Lotti 1-6), la Ditta dovrà:

- trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave:
 - Perizia Geologica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, contenente altresì, nel caso vi sia stato apporto, preventivamente autorizzato, di materiali esterni ai fini del ripristino, tutta la documentazione inerente al materiale impiegato e nello specifico:
 - a. nel caso delle terre e rocce da scavo, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - b. nel caso dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW", proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;
 - c. nel caso dei limi sabbiosi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava, dovrà essere fornita copia dei certificati delle analisi eseguite su campioni sufficientemente rappresentativi (a titolo esemplificativo non esaustivo: un'analisi su ogni cumulo di almeno 3000 mc), al fine di ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lett. d), dell'art.184-ter del D.Lgs 152/2006 s.m.i. secondo cui "*l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana*", in modo da consentire la gestione del materiale in qualità di sottoprodotto;
 - d. nel caso di materiali approvvigionati da cave terze, purché provviste di provvedimenti autorizzativi in corso di validità e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà essere fornita

copia, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, delle bollette di acquisto riportanti tipologia, quantità e provenienza del suddetto materiale;

- Perizia Agronomica asseverata, redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori.

Ciascuna delle suddette Perizie dovrà attestare, relativamente al lotto appena concluso, la corretta e regolare esecuzione del ripristino ambientale, nonché l'avvenuta e conforme sistemazione morfologica e vegetazionale dell'area di intervento.

Art. 5

- La regolare esecuzione degli interventi di ritombamento e di ripristino ambientale di ciascun lotto operativo, nonché l'effettivo attecchimento dell'impianto arboreo (oliveto), saranno accertati a seguito di sopralluogo ispettivo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di vigilanza e controllo sulle cave;
- Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo, anche in sede di verifica documentale, permangano elementi di incertezza o profili di non piena rispondenza circa la regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto autorizzato e prescritto, il Servizio regionale competente, per il tramite dell'Ufficio Risorse Estrattive, si riserva la facoltà di disporre, in via vincolante, l'effettuazione di ulteriori accertamenti tecnici e indagini in sito, da eseguirsi a cura e spese della Ditta, secondo modalità, tempi e contenuti tecnici che saranno puntualmente definiti dall'Ufficio medesimo, restando impregiudicata ogni ulteriore determinazione di competenza;
- Solo a seguito dell'esito positivo dell'accertamento, il Servizio regionale competente, con Determinazione dirigenziale, autorizzerà il proseguimento dei lavori dal lotto concluso a quello successivo;
- Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.;

Art. 6

- Alla chiusura definitiva dell'attività di coltivazione e dei lavori di risanamento dell'ultimo lotto in progetto (Lotto n. 7), la Ditta dovrà trasmettere al competente Servizio regionale, al Comune e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, le Perizie asseverate (Geologica e Agronomica) finali, redatte secondo quanto disposto all' Art. 4, attestanti la conformità del ripristino morfologico e la regolarità delle superfici destinate all'uso agricolo meccanizzato.
- L'accertamento finale attestante la regolare esecuzione degli interventi di ritombamento e di ripristino ambientale, nonché l'effettivo attecchimento dell'impianto arboreo (oliveto), avverrà a seguito di sopralluogo ispettivo al quale saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di vigilanza e controllo sulle cave;
- Qualora, all'esito delle operazioni di collaudo finale, anche in sede di verifica documentale, permangano elementi di incertezza o profili di non piena rispondenza circa la regolare esecuzione dei lavori rispetto a quanto autorizzato e prescritto, il Servizio regionale competente, per il tramite dell'Ufficio Risorse Estrattive, si riserva la facoltà di disporre, in via vincolante, l'effettuazione di ulteriori accertamenti tecnici e indagini in sito, da eseguirsi a cura e spese della Ditta, secondo modalità, tempi e contenuti tecnici che saranno puntualmente definiti dall'Ufficio medesimo, restando impregiudicata ogni ulteriore determinazione di competenza

- Solo a seguito dell'esito positivo dell'accertamento finale, l'Ufficio Risorse Estrattive provvederà allo svincolo della Polizza fideiussoria di cui all'Art. 2;

Art. 7

Qualora la Ditta non provveda, nei tempi e nei modi prescritti per i singoli lotti funzionali o alla chiusura definitiva dell'attività, alla corretta esecuzione degli interventi di ripristino ambientale, il Servizio regionale competente avvierà il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art. 8

La Ditta ha l'obbligo di fornire entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste;

- 2. di pubblicare** il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
- 3. di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
 - alla Ditta MG Appalti S.r.l.;
 - al Comune di Loreto Aprutino;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Chieti e Pescara
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Pescara;
 - all' ARPA Abruzzo;
- 4. di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore
Giuseppe Ciuca

(Firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO **TERRITORIO AMBIENTE**SERVIZIO **DPC025 - POLITICA ENERGETICA e RISORSE DEL TERRITORIO**UFFICIO **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

Oggetto: L.R. 54/1983 s.m.i. Cava in Località “San Lorenzo” nel Comune di San Pio delle Camere (AQ) Determinazione n.DPC025/56 del 28/02/2020

Ditta richiedente: PANONE S.r.l.

Conclusionazione parziale dell’attività estrattiva e proroga per la restante parte di cava

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Determinazione Regionale n.DPC025/56 del 28/02/2020 è stata autorizzata alla Ditta PANONE S.r.l., [in seguito: Ditta] con sede legale in Barisciano (AQ), S.S. 17 km 51+500 Loc. “Macchie di Forfona” – P.IVA 01792330662, l’ampliamento per la coltivazione di una cava di ghiaia in località “San Lorenzo” del Comune di San Pio delle Camere (AQ), precedentemente autorizzata con Determinazione dirigenziale DI8/76 del 29/11/2012, catastalmente identificata al Foglio 2, Particelle nn.101-101-27-104-105-108-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-63-64-120-102-106-107-109-138-139-141-144-145-147-148-149-150-151-153-157-158-159-164-165-166-163-161-156-1155-154-1272-1252-140-142-143-131-132-133-134-135-136-137-125-126-127-128-129-130-780-270-271-274-276-281-282-283-284-287-288-289-286-145-290-291-292-293-294-152-1011-1250-1251-1246-295-296-297-300-308-1253-309-316-317-318-315-319-321-301-307-310-311-299-1267-22-21 (già autorizzate) e in ampliamento le Particelle nn.1511-1513-1519-1522-1525-1528-1531-412-413-414-415-416-417-418-419-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-446-1229-1230 e 1231, per una durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, ovvero dal 28/02/2020;
- con nota acquisita al prot. n.318805 del 25/07/2023 la Ditta ha richiesto lo svincolo parziale dell’area di cava al fine dell’installazione di un impianto fotovoltaico, allegando la dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta, attestante la conformità del ripristino ambientale della parte interessata in conformità al progetto approvato e alle vigenti norme di ambientale, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

- con nota acquisita al prot. n.468508 del 03/12/2024 la Ditta ha presentato istanza di proroga per prosieguo di coltivazione della cava suddetta per ulteriori 5 anni, secondo quanto previsto nel relativo progetto autorizzato;
- con nota acquisita al prot. n.5027765 del 22/12/2025 la Ditta ha trasmesso nota di integrazione e perfezionamento della precedente richiesta di svincolo datata 25/07/2023, con cui precisava che l'area interessata dalla procedura di svincolo è parte dell'autorizzazione originaria e si identifica in planimetria catastale al Fg. di mappa n.2 Particelle con intera superficie nn.100-101-102-27-104-105-108-110-111-112-113-114-115-58-59-60-61-62-1201-116-117-119-63-19-22-1276-64-65-66-67-68-120-121-109-138-139-141-144-145-148-147-149-150-151-153-157-158-159-164-1165-166-137-140-142-143-146-290-1272-154-1272-154-1252-1011-156-161-163-155-1250-1251-283-284-1246-295-296-297-1587-1589-300-301-308-1253-307-309-310-311 e Particelle con superficie parziale nn.106-107-131-282-287-288-289-291-292-293-152-286-294-315-319-316;

ESAMINATA, per quanto attiene alle verifiche ambientali, la documentazione allegata e, in particolare:

- dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000 in merito:
 - alla regolare esecuzione del ripristino ambientale in conformità con il progetto approvato e le vigenti norme in materia mineraria, ambientale e di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
 - all'impiego, ai fini del ripristino ambientale, dei materiali presenti in loco e non commercializzati, nonché dei lotti di MPS (Materia Prima Seconda) provenienti dall'impianto di recupero sito in Loc. Macchie di Forfona nel Comune di Barisciano, di proprietà della stessa Ditta la cui documentazione amministrativa è custodita presso la sede della Ditta medesima;
- mappa catastale aggiornata con l'indicazione dell'intera area di cava, della porzione di cava da svincolare e del confine tra l'autorizzazione originaria e l'ampliamento;
- Rapporti di Prova, rilasciati dal laboratorio incaricato, riportanti gli esiti analitici del test di cessione (prove chimiche) eseguito sul materiale inerte riciclato (MPS) impiegato ai fini del ripristino ambientale della cava, e attestanti la conformità degli stessi ai limiti previsti di legge;
- Rapporti di Prova, rilasciati dal laboratorio incaricato, attestanti la conformità, ai requisiti dell'Allegato C4 alla Circolare 15 luglio 2005 n.5205 (prove fisiche), del materiale inerte riciclato (MPS) impiegato ai fini del ripristino ambientale della cava;
- copie a campione delle Dichiarazioni di Utilizzo di cui all'Allegato 8 del D.P.R. n.120 del 13/06/2017, unitamente ai certificati analitici emessi dal laboratorio incaricato, relativi all'impiego di terre e rocce da scavo, in qualità di sottoprodotto, ai fini del ripristino ambientale della cava in oggetto;
- copie a campione delle comunicazioni inerenti alle verifiche periodiche sul rispetto del cronoprogramma approvato, acquisite dallo scrivente Servizio, in ottemperanza a quanto

previsto dal punto 4 della Determinazione DPC025/56 del 28/02/2020, che testualmente recita *“i lavori devono essere condotti in conformità al cronoprogramma di coltivazione e ripristino ambientale allegato all’istanza; la ditta verificherà annualmente e a proprie spese, il rispetto del citato cronoprogramma e le date di verifica devono essere comunicate a questo Servizio e al Comune con almeno 15 giorni di preavviso, le cui risultanze devono essere asseverate dal tecnico esecutore e trasmesse agli Enti citati”*;

- report fotografico dell’area ripristinata con relativa planimetria riportante i punti di ripresa;

TENUTO CONTO dell’esito positivo del sopralluogo istruttorio, registrato al prot. regionale n. 3370/26 del 09/03/2026, effettuato in data 23/01/2026 presso l’area di cava dal personale dell’Ufficio Risorse Estrattive, unitamente al rappresentante della Ditta e al tecnico progettista incaricato, dal quale è emerso che:

- lo stato di coltivazione e ripristino ambientale della cava risulta conforme agli allegati planimetrici depositati;
- l’area oggetto della richiesta di svincolo è stata perimetralmente picchettata nei termini e si presenta con riporto finale di terreno vegetale, come da progetto;
- la Ditta risulta regolarmente in possesso della documentazione relativa ai materiali utilizzati per il ripristino, costituita da Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo di cui al D.P.R. n.120/2017 e dalle relazioni tecniche inerenti alla *“Qualifica di materiale inerte riciclato”* di cui alla Circolare 5005/2005 e al Regolamento *“End of Waste”*;

VERIFICATA, pertanto, la sussistenza della documentazione necessaria a comprovare la regolarità del ripristino ambientale parziale;

ACQUISITA in data 09/03/2026 al prot, n. 96076/26 la documentazione tecnica integrativa relativa all’istanza di svincolo parziale e proroga della cava come richiesto in sede di sopralluogo del 23/01/2026;

PRESO ATTO della relazione istruttoria con esito positivo inerente, sia l’istanza di svincolo parziale, sia l’istanza di proroga, redatta a cura dell’ufficio regionale Risorse Estrattive e registrata al n. prog. Reg. 5257/26;

RICHIAMATO il deposito cauzionale costituito mediante Polizza fideiussoria, ancora vigente, n. N00005/A0421343 dell’importo di Euro 345.000,00, emessa dalla Groupama Assicurazioni S.p.A. a garanzia della realizzazione dei lavori di risanamento ambientale dell’area di cava;

VISTA la L.R. 54/1983 e s.m.i., con particolare riferimento:

- all’Art. 10, comma 1, lett. c), in quanto l’autorizzazione è rilasciata dall’Amministrazione Regionale;
- all’Art. 29 *“Risanamento Ambientale”*;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, risultano concluse le attività di coltivazione della porzione di cava per cui è stato richiesto lo svincolo i relativi lavori di risanamento ambientale parziale;

RITENUTO di poter esprimere parere favorevole sulla legittimità del presente atto;

DETERMINA

per tutto quanto espresso in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto:

- a. della parziale conclusione dell'attività estrattiva e del ripristino ambientale della parte di cava ubicata in località "San Lorenzo" nel Comune di San Pio delle Camere (AQ), autorizzata con Determinazione Dirigenziale DPC025/56 del 28/02/2020 alla Ditta Panone S.r.l. con sede legale in Barisciano (AQ) P. IVA 01792330662, per la sola parte distinta in catasto terreni del Comune di San Pio delle Camere (AQ) al Foglio di mappa n. 12,
 - o Particelle con intera superficie: n. 100, 101, 102, 27, 104, 105, 108, 110, 111, 112, 113,114, 115, 58, 59, 60, 61, 62, 1201, 116, 117, 118, 119, 63, 19, 22, 1276, 64, 65, 66, 67, 68, 120, 121, 109, 138, 139, 141, 144, 145, 148, 147, 149, 150, 151, 153, 157, 158, 159, 164, 165, 166,137, 140, 142, 143, 146, 290, 1272, 154, 1252, 1011, 156, 161, 163, 155, 1250, 1251, 283, 284, 1246, 295, 296, 297, 1587, 1589, 300, 301, 308, 1253, 307, 309, 310, 311;
 - o Particelle con superficie parziale: n. 106, 107, 131, 282, 287, 288, 289, 291, 292, 293, 152, 286, 294, 315, 319, 316;
- b. che la superficie netta complessiva interessata dallo svincolo è pari a 67.000 mq, e la superficie che resta ancora impegnata per le operazioni di estrazione e recupero ambientale è pari a 49.000 mq come meglio indicata nella dichiarazione di asseverazione ed elaborati tecnici acquisiti;
- c. che la superficie interessata dalla richiesta di svincolo, come meglio individuata negli elaborati progettuali allegati all'istanza, è stata completata conformemente al progetto autorizzato come da relazione tecnica asseverata di svincolo parziale della parte di cava;

2. di autorizzare la proroga per la coltivazione e il ripristino ambientale della restante superficie della cava non interessata dalla presente determinazione, per la durata complessiva di anni 5 (cinque) a partire dal 02/03/2025 e, pertanto, fino al 02/03/2030;

3. di obbligare la Ditta Panone S.r.l. a rispettare tutti gli obblighi imposti a garanzia della realizzazione del risanamento ambientale di tutta l'area di cava autorizzata con Determinazione DPC025/56 del 28/02/2020, evidenziando, in particolare, che i vertici dell'area della cava oggetto del presente svincolo devono essere sempre resi individuabili sul terreno mediante apposizione di termini inamovibili;

4. **di trasmettere** il presente provvedimento, nei modi di legge a:

- Ditta istante Panone S.r.l.,
- Comune San Pio delle Camere (AQ),
- Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila,
- ARPA Abruzzo,
- competente Ufficio regionale per la sua pubblicazione sul BURAT;

5. **di dare** atto che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

Il Tecnico Istruttore
Giuseppe Ciuca

Il Responsabile dell'Ufficio
Giovanni Cantone

(firme autografe omesse ai sensi del D.Lgs 39/93)

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

REGIONE
ABRUZZO

Giunta regionale

DIPARTIMENTO: **TERRITORIO AMBIENTE**

SERVIZIO: **POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO**

UFFICIO: **RISORSE ESTRATTIVE DEL TERRITORIO**

OGGETTO: L.R. n.54/1983 s.m.i. – Progetto di apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano del Comune di Morro D’Oro (TE)
Ditta richiedente: SALINE S.r.l.
Determina di autorizzazione alla coltivazione e ripristino

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI:

- il R.D. 29 luglio 1927, n.1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere”;
- il D.P.R. 9 aprile 1959, n.128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave”;
- la L.R. del 26 luglio 1983, n. 54 s.m.i. sulla “Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo”, con particolare riferimento al Titolo II “Coltivazione di cave e torbiere”;

VISTA l’istanza trasmessa in data 26/06/2025, acquisita in pari data al prot. regionale n.269633/25, con cui la Ditta SALINE S.r.l., avente sede legale in Via Piceni n.54 nel Comune di Montesilvano (PE) – P.IVA 00057440687, [in seguito: Ditta] ha richiesto l’autorizzazione all’apertura della cava di ghiaia, sita in Località Piane Vomano nel Comune di Morro D’Oro (TE)”, individuata catastalmente dalle Particelle nn. 50/p e 54/p del Foglio di mappa n.31;

RICHIAMATO il Giudizio del Comitato regionale di Coordinamento V.I.A. (CCR-VIA) n.4595/2025 del 12/06/2025, che esprime parere favorevole al succitato progetto, stabilendo, altresì che, prima dell’avvio dei lavori, la Ditta dovrà attivare il procedimento di Verifica di Ottemperanza, in quanto è tenuta a “Prevedere l’utilizzo di una idonea barriera fonoassorbente in prossimità dei recettori più prossimi”;

DATO ATTO che in data 20/11/2025, con nota Prot. n. 462578/25/25, il competente Servizio regionale Politica Energetica e Risorse del Territorio, in qualità di Autorità procedente, ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona relativa all’approvazione del progetto in istanza;

PRESO ATTO del Verbale conclusivo della richiamata Conferenza di Servizi, redatto dal

Responsabile del procedimento in data 27/02/2026 e registrato al prot. n. 81463/26, in cui si richiamano, in particolare, le prescrizioni contenute nei seguenti pareri favorevoli espressi da:

- Comune di Morro D'Oro in data 15/01/2026 ed acquisito in pari data agli atti regionali con prot. n.14939/26, in merito alla conformità urbanistica delle opere, nonché dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, come previsto dall'art. 7, comma 1, della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007 e dalla D.G.R. n. 770/P del 23/11/2011 in materia di previsione d'impatto e clima acustico;
- Provincia di Teramo con Determina Dirigenziale n.1286 del 30/12/2025, acquisita agli atti regionali con prot. n.511295/25 del 31/12/2025, in merito alla conformità tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e quelle del progetto proposto dalla Ditta Saline S.r.l., nonché della prescrizione relativa al rispetto delle indicazioni contenute nella "relazione di risanamento ambientale" e all'attenzione all'effetto cumulo con altre cave;

TENUTO CONTO dell'esito del sopralluogo istruttorio effettuato sull'area interessata dell'intervento in data 28/10/2025 a cura dell'Ufficio Risorse Estrattive con il Tecnico incaricato della Ditta, nonché della relativa relazione istruttoria, registrata al prot. Reg. n.10087/25 del 30/10/2025, dalla quale non emergono motivi ostativi per la definizione dell'istruttoria tecnica;

VISTA la domanda di adesione all'Autorizzazione di carattere generale alle emissioni di tipo polverulento, ai sensi dell'art.272, comma 3, del D.Lgs152/2006 s.m.i. e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n.599/2019 "*Adozione Autorizzazione di carattere generale per gli stabilimenti in cui si svolgono attività estrattiva di cava e trasporto [...]*", trasmessa dalla Ditta al SUAP competente e registrata con Prot. n. 9168/26 del 13/01/2026;

VERIFICATO che la Ditta SALINE S.r.l. alla data del presente provvedimento, risulta ricompresa nell'elenco (c.d. "White List") delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pescara, ai sensi della L. 190/2012, con iscrizione del 17/03/2026;

CONSIDERATO che ai fini del ripristino, il materiale da utilizzare potrà essere composto – oltre il "cappellaccio" di cava accantonato per la ricopertura finale - da:

- a. terreno vegetale gestito come sottoprodotto ai sensi di quanto stabilito dal DPR 120/2017, opportunamente analizzato e trasportato in cava mediante DDT, previa comunicazione da trasmettere alle PP.AA. entro i termini previsti di legge;
- b. aggregato recuperato ai sensi del Regolamento "End of Waste" D.M. n.127 del 28/06/2024, derivante dal recupero di rifiuti da costruzione e demolizione (C&D) o da altre fonti minerali, dotato di idonea certificazione e delle analisi ambientali previste dal DM, trasportato in cava mediante DDT;
- c. limi sabbiosi provenienti dalle operazioni di lavaggio degli inerti di cava svolte presso l'impianto di lavorazione sito nel Comune di Montesilvano (PE), trasportati in cava mediante DDT;
- d. terreno approvvigionato da cave terze, trasportato in cava mediante DDT;

TENUTO CONTO che la Ditta ha già trasmesso copia della Polizza fideiussoria n.2465301, acquisita al prot. RA n.0158741/26 del 20/04/2026, la quale:

- è stata calcolata sulla base delle indicazioni riportate nel Verbale della CdS, di Euro trecentosessantamila (360.000/00) stipulata e firmata con FEQ dalla Ditta SALINE S.r.l. e dalla Compagnia assicuratrice COFACE in favore della Regione Abruzzo come Ente beneficiario;
- è stata accordata da un Soggetto iscritto all'IVASS e pertanto abilitato al rilascio delle garanzie nei confronti della PP.AA. comprese le fideiussioni a favore di Enti e Amministrazioni pubbliche - a garanzia delle obbligazioni derivanti dalla esecuzione dei lavori di ripristino ambientale;
- include specificatamente la seguente clausola *“La garanzia avrà efficacia sino alla liberazione da parte del beneficiario. La polizza è esigibile a prima e semplice istanza”*;
- rimane valida fino a quando il Garante non sarà formalmente liberato, con apposito atto scritto, dal Beneficiario, a seguito della verifica dell'avvenuto completo adempimento, da parte del Contraente, di tutti gli obblighi di ripristino, risanamento e sistemazione ambientale previsti dalla normativa vigente e dalle prescrizioni autorizzative contenute nel presente provvedimento;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di poter autorizzare la Ditta SALINE S.r.l. al “Progetto di apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano nel Comune di Morro D'Oro”, individuata catastalmente dalle Particelle nn. 50/p e 54/p del Foglio di mappa n.31, secondo il progetto presentato ed approvato in sede della richiamata Conferenza di Servizi ed a specifiche condizioni alle quali cui la Ditta dovrà attenersi per il regolare svolgimento delle attività di ripristino;

ATTESO che, ai sensi del comma 1 lett. c) art. 10 della L.R. n. 54/1983 s.m.i., il provvedimento di autorizzazione alla coltivazione della cava in oggetto risulta di competenza della Giunta Regionale;

DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del presente atto;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1. di autorizzare** la Ditta SALINE S.r.l., avente sede legale in Via Piceni n.54 nel Comune di Montesilvano (PE) – P.IVA 00057440687 [in seguito: Ditta], all'apertura di una cava di ghiaia sita in Località Piane Vomano nel Comune di Morro D'Oro, individuata catastalmente dalle Particelle nn.50/p e 54/p del Foglio di mappa n.31, nel rispetto degli elaborati progettuali presentati in sede di istanza ed approvati in Conferenza di Servizi, oltre a quanto stabilito nel Giudizio CCR-VIA n. 4386 del 31/10/2024, nonché alle seguenti norme e condizioni:

Art. 1

- la durata delle attività di coltivazione e ripristino è fissata in anni 4 (quattro) dalla data di ricezione del presente provvedimento autorizzatorio;

- il termine massimo per l'inizio dei lavori è fissato in mesi 6 (sei) dalla data di trasmissione del presente provvedimento autorizzatorio;
- la volumetria complessiva di materiale lordo estraibile, articolata in 4 lotti, ammonta a 102.750 mc per l'intera durata dell'attività, con una produzione media annua prevista di circa 25.687,50 mc;

Art. 2

- Prima dell'inizio dei lavori e comunque secondo le tempistiche di seguito specificate, la Ditta dovrà trasmettere al Comune, alla Regione e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, la documentazione appresso elencata:
 - almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio lavori, la copia della comunicazione di "messa in esercizio dell'impianto" di cui all' Art. 272 del D.Lgs n.152/2006 s.m.i.;
 - almeno 8 (otto) giorni prima dell'inizio dei lavori (cfr. termine fissato dagli Artt. 24 e 28 del D.P.R. 128/1959 s.m.i.), la "Denuncia di esercizio" completa di idonea documentazione secondo quanto disposto al D.Lgs n. 624/1996;
 - all'atto della presentazione della Denuncia di esercizio:
 - DSS (Documento di Sicurezza e Salute) contenente la valutazione dei rischi specifica per il settore estrattivo e coerente con il programma di coltivazione, contenente, in particolare, il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 81, 117 e 118 del D.Lgs 81/2008, in presenza di infrastrutture lineari aeree o interrate;
 - Documentazione attestante le capacità e i requisiti professionali che devono essere posseduti da parte del Direttore responsabile e dei sorveglianti, così come previsto dall'Art. 27 del D.P.R. n.128/1959 s.m.i., dall'Art. 20 del D.Lgs n. 624/1996 s.m.i. e dall'Art. 32 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.;
 - Perizia firmata da Tecnico abilitato attestante che l'intera area interessata dall'attività estrattiva è stata regolarmente perimetrata in conformità al progetto approvato, al piano di coltivazione vigente, al DSS e a tutte le prescrizioni impartite, certificando, anche mediante elaborati cartografici e fotografici, che:
 - a. ai vertici dell'area di cava sono stati posizionati termini lapidei stabilmente infissi, durevoli e chiaramente visibili sul terreno, idonei all'individuazione univoca del perimetro autorizzato;
 - b. l'intero perimetro dell'area estrattiva risulta delimitato mediante recinzione stabile, continua e mantenuta in efficienza, tale da impedire l'accesso a soggetti non autorizzati, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
 - c. tutte le vie di accesso al sito estrattivo sono dotate di idonei sistemi di chiusura atti a impedire l'ingresso incontrollato;

- d. è stata installata idonea cartellonistica di avvertimento e di sicurezza, conforme alla normativa in materia di Polizia Mineraria, Sicurezza sul Lavoro, Codice della Strada, recante almeno: gli estremi del titolo autorizzativo, gli estremi dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada di accesso, la denominazione del sito estrattivo, il Soggetto esercente, il Direttore responsabile, nonché i recapiti utili in caso di emergenza;
- Durante l'esecuzione dei lavori, la Ditta dovrà:
 - attenersi alle previsioni degli elaborati progettuali approvati in sede di Conferenza di Servizi, nonché a tutte le prescrizioni contenute ed espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle non espressamente riportate nel presente provvedimento;
 - eseguire il “collaudo acustico” di cui al comma 7 Art. 4 della L.R. n. 23/2007 a cura di un Tecnico Competente in acustica ambientale, secondo le prescrizioni del Comune competente e tenuto conto della specifica prescrizione del Giudizio CCR-VIA n. 4386 del 31/10/2024;
 - trasmettere con cadenza annuale, a decorrere dalla data di presentazione della Denuncia di Inizio Lavori, al competente Ufficio Regionale Risorse Estrattive, al Comune e all'Autorità competente per la Vigilanza e Controllo sulle cave (ARPA), una Relazione tecnica asseverata, redatta da Professionista abilitato. Tale relazione dovrà attestare che lo stato delle attività di escavazione e delle opere di ripristino ambientale risulti conforme e coerente con gli elaborati progettuali approvati, con il cronoprogramma e con tutte le prescrizioni fornite. In tale sede, il Professionista dovrà, in particolare, dare atto:
 - della volumetria del materiale utile estratto;
 - della volumetria, tipologia e provenienza del materiale utilizzato per il ritombamento dell'area oggetto di coltivazione;
 - del rispetto del franco di 2 m fra il fondo dello scavo e dell'eventuale massima escursione della falda idrica, mantenendo una profondità massima di scavo di 4,00 m rispetto al p.c.;
 - del rispetto del cronoprogramma depositato;
 - comunicare il passaggio al Lotto successivo, che potrà avvenire solo previa verifica in situ da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive unitamente alla Ditta, al Direttore dei lavori ed al rappresentante del Comune di Morro D'Oro;
 - conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali provenienti dall'esterno, con particolare riferimento ai DDT e alle analisi di certificazione/qualità ambientale, ove previste;

- provvedere all'esecuzione delle operazioni di ritombamento dei materiali di apporto provenienti dall'esterno, adottando modalità operative tecnicamente idonee e conformi alle buone pratiche costruttive. In particolare, dovranno essere puntualmente definite e applicate le tecniche di posa in opera e di compattazione dei materiali, assicurando adeguati livelli di addensamento e stabilità dei riempimenti, nonché implementate tutte le necessarie misure tecniche e costruttive atte a prevenire l'insorgenza di fenomeni di ristagno idrico e il conseguente impaludamento dell'area di coltivazione.
- Al termine dei lavori di ripristino ambientale, la Ditta dovrà:
 - rispettare le norme ed i regolamenti delle leggi vigenti per l'utilizzo dei materiali necessari per il ripristino dell'area di cava, così come descritto nel cronoprogramma dei lavori;
 - registrare e conservare fino a fine lavori, tutta la documentazione relativa ai materiali utilizzati se provenienti dall'esterno;
 - sagomare i fronti finali di scavo con materiale in posto, mentre i profili finali di abbandono dovranno essere realizzati conformemente al progetto approvato;
 - provvedere alla regolarizzazione morfologica finale dell'area di cava mediante la ricollocazione del terreno superficiale di scotico precedentemente asportato, opportunamente integrato e posto in opera in conformità alle indicazioni progettuali approvate, al fine di favorire il rapido attecchimento della vegetazione e il ripristino delle condizioni originarie dei luoghi.
- Alla chiusura dell'attività di coltivazione della cava e dei lavori di ripristino, la Ditta dovrà:
 - trasmettere al Comune, all'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e all'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave, una dettagliata Perizia asseverata redatta da Tecnico Professionista abilitato e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori, cui dovrà essere allegata la seguente ulteriore documentazione inerente al materiale impiegato per il ripristino:
 - a) **nel caso delle terre e rocce da scavo**, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle Dichiarazioni di Avvenuto Utilizzo, redatti secondo il formato di cui agli Allegati 7 e 8 del D.P.R. 120/2017;
 - b) **nel caso dell'aggregato recuperato secondo i criteri di "EoW"**, proveniente dalle operazioni di recupero svolte presso impianti regolarmente autorizzati, dovrà essere fornita copia a campione, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, dei Documenti di Trasporto e delle analisi ambientali/di certificazione che attestino il rispetto dei requisiti di cui al D.M. n.127 del 28/06/2024;

- c) **nel caso di materiali approvvigionati da cave terze**, purché provviste di provvedimenti autorizzativi in corso di validità e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ai sensi della normativa di settore vigente, dovrà essere fornita copia, sufficientemente rappresentativa del quantitativo di materiale movimentato, delle bollette di acquisto riportanti tipologia, quantità e provenienza del suddetto materiale;
 - d) **nel caso dei limi sabbiosi provenienti dalle operazioni di lavaggio** degli inerti di cava svolte presso l'impianto di lavorazione sito nel Comune di Montesilvano (PE), dovrà essere fornita copia dei certificati delle analisi eseguite su campioni sufficientemente rappresentativi (a titolo esemplificativo non esaustivo: un'analisi su ogni cumulo di almeno 3000 mc), al fine di ottemperare a quanto stabilito dal comma 1, lett. d), dell'art.184-ter del D.Lgs.152/2006 s.m.i. secondo cui "l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana", in modo da consentire la gestione dei suddetti limi sabbiosi in qualità di sottoprodotto. Tale procedura si rende necessaria, considerata l'assenza di un Piano di gestione dei rifiuti di estrazione previsto dal D.Lgs 117/2008;
- o rimuovere tutte le pertinenze realizzate per la coltivazione della cava prima del recupero ambientale definitivo.

La Ditta è, comunque, responsabile della verifica della tipologia e della provenienza dei materiali, nonché dell'eventuale integrazione delle analisi ambientali rispetto a quelle previste nel progetto approvato. Ogni variazione relativa al sito, ai materiali o alla titolarità dell'attività dovrà essere preventivamente comunicata al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio.

Art. 3

Il completamento del ripristino ambientale dell'area di cava sarà oggetto di apposito sopralluogo di collaudo che sarà disposto a seguito della trasmissione, da parte della Ditta, di una Perizia asseverata da un Tecnico Professionista e controfirmata dalla Ditta e dal Direttore dei Lavori. Al sopralluogo saranno presenti il titolare della Ditta, il Direttore dei Lavori, rappresentanti del Comune, dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio e dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave.

Art. 4

Lo svincolo della polizza fideiussoria avverrà da parte dell'Ufficio Risorse Estrattive del Territorio, solo a seguito del regolare esito del suddetto sopralluogo di collaudo e della verifica documentale del ripristino ambientale, secondo le previsioni progettuali e le relative prescrizioni, nonché agli esiti dell'Autorità di Vigilanza e Controllo sulle cave. Nel caso in cui, trascorso il termine autorizzativo, non risultino eseguiti gli interventi di ripristino

ambientale, l'Ufficio Risorse Estrattive potrà avviare il procedimento di escussione della polizza, secondo quanto disposto all'art. 29 della L.R. 54/1983 s.m.i.

Art.5

Nel rispetto dell'Art. 3 e segg. del D.Lgs 624/1996, la Ditta dovrà fornire tutti i mezzi necessari per verificare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di Polizia Mineraria.

Art.6

La Ditta ha l'obbligo di fornire, entro e non oltre la data del 30 aprile di ogni anno, e comunque quando l'Ufficio Regionale Risorse Estrattive lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva dell'anno precedente. In mancanza di tale adempimento, l'Ufficio, dopo ulteriore avviso, dispone l'irrogazione delle sanzioni previste.

2. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURAT);
3. **di trasmettere** via PEC il presente provvedimento:
 - alla Ditta SALINE S.r.l.;
 - al Comune di Moro D'Oro;
 - al Gruppo Carabinieri Forestale – Teramo;
 - all'ARPA Abruzzo;
4. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento, come prevede l'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 s.m.i., è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di cui sopra.

L'Estensore

Nicolangelo Zizzi

(Firme autografe omesse ai sensi del D.lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

Giovanni Cantone

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

**AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 068
AGGIORNAMENTO**

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n. 068. E-Distribuzione S.p.A. AUT_2621544. Autorizzazione alla costruzione di linee e impianti elettrici con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità e acquisizione della compatibilità urbanistica ex L.R. 83/88. Aggiornamento e proroga del termine di avvio dei lavori.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comune di L'Aquila (AQ) – Fraz. Paganica e Tempera

Tipologia impiantistica: Richiusura linea MT “PAGANICA” mediante smantellamento parziale di linea aerea MT esistente in conduttore aereo nudo per una lunghezza totale di circa ml 1977 e demolizione di n. 29 sostegni, Costruzione di nuova linea MT 20kV in cavo interrato del tipo 3x1x185 della lunghezza totale di circa ml 4559, Costruzione nuova linea MT 20kV in cavo aereo del tipo Al 3x35x50 della lunghezza di circa ml 104 mediante sostituzione di n. 3 sostegni e installazione di n. 1 sostegno di nuova posa, nelle frazioni di Paganica e Tempera nel comune di L'Aquila (AQ). Cod. Atlante: DJ2B220080 Aut_2621544

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale DPC025/152 del 10/04/2025, di concessione dell'autorizzazione regionale elettrodotti n. 68 (A.R.E. n. 068) rilasciata ai sensi della L.R. 83/88 a favore di E-Distribuzione S.p.A. per l'intervento descritto in epigrafe;



PRESO ATTO della comunicazione del titolare prot. E-DIS-20/04/2026-0582660, agli atti con prot. n. 0158846/26 del 20/4/2026, nella quale questi:

- rappresenta che a causa del mancato ottenimento di ulteriori autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di scavi, in particolare da parte di ANAS e Comune dell'Aquila, indispensabili ai fini della cantierabilità delle opere, non è possibile dare avvio ai lavori;
- allega alla comunicazione le proprie precedenti note:
 - E-DIS-26/01/2024-0101644, del 26/1/2024, di sollecito al Comune di L'Aquila al rilascio dell'autorizzazione agli scavi
 - E-DIS-10/05/2024-0519126, del 10/5/2024, di comunicazione ad ANAS della variante alla soluzione progettuale prospettata al fine del rilascio dell'autorizzazione da parte della stessa struttura territoriale, in merito alla quale il titolare lamenta il mancato riscontro;
- per le ragioni esposte richiede una proroga del termine di avvio dei lavori di un ulteriore anno;

DATO ATTO che:

- questo Servizio ha concluso con esito favorevole la conferenza dei Servizi il 20/12/2023, come da verbale conclusivo notificato al titolare e a tutte le amministrazioni interessate con nota prot. n. 0512839/23, rinviando l'adozione del provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità, a conclusione delle procedure previste dal D.P.R. 327/2001 per l'avvio del procedimento espropriativo;
- il provvedimento di autorizzazione, adottato con la richiamata determinazione DPC025/152 del 10/4/2025 è stato del pari notificato al comune dell'Aquila e pubblicato sul BURA Speciale n. 109/2025 del 30/4/2025 con effetti di notifica ai sensi di legge;
- la necessità di ottenere le predette autorizzazioni di ANAS e del Comune di L'Aquila per dare corso alla fase esecutiva può essere considerato elemento impedente l'avvio dei lavori essendo questa fattispecie assimilabile a quelle indicate nell'art. 3 del richiamato provvedimento di autorizzazione, che impone al titolare di "acquisire da parte dei soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti";
- il titolare, per entrambe le autorizzazioni, ha posto in essere gli adempimenti ascrivibili a proprio carico, come prescritti nel provvedimento di autorizzazione, già prima dell'adozione del provvedimento autorizzativo;
- la comunicazione del titolare del 20 aprile 2026, pur evidentemente tardiva e per ragioni imputabili esclusivamente al titolare, non muta la situazione sopra descritta che viene a verificarsi successivamente alla effettuazione di due istanze proposte con tempi congrui e coerenti con la prescrizione sui tempi di avvio dei lavori (dodici mesi dall'autorizzazione, rif. determinazione DPC025/152 del 10/04/2025, art. 4);

RITENUTO, sulla base di quanto sopra esposto, istruito e valutato dal competente ufficio di questo Servizio, di poter procedere all'aggiornamento dell'A.R.E. 068 rilasciata con determinazione DPC025/152 del 10/04/2025 per la parte relativa alla definizione di un nuovo termine di inizio lavori;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";



VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

DETERMINA

per quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato

1. Il termine di inizio lavori previsto dall'art. 4 del provvedimento di autorizzazione regionale elettrodotti n. 068 rilasciata con determinazione n. DPC025/152 del 10/4/2025 è prorogato al 10/04/2027.
2. Sono confermate tutte le altre previsioni incluse nel richiamato provvedimento A.R.E. n. 068 rilasciata con determinazione n. DPC025/152 del 10/4/2025.

Il provvedimento è notificato a: titolare, Comune dell'Aquila, ANAS, ARPA Abruzzo.

La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio.

L'estensore

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE REGIONALE ELETTRODOTTI n. 077

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.R.E. n.77. E-Distribuzione S.p.A.. AUT_2675240. Autorizzazione unica con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità ex D.M. 20/10/2022 e D.L. 181/2023. Intervento PNRR Resilienza Abruzzo e Molise Codice CUP F16I2200110006. Realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavi interrati per circa 32.979 m ed in cavi aerei per circa 5.487 m nei Comuni di Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano per la realizzazione delle nuove uscenti dalla nuova “CP Silvi DJ00-1-387116”. **PROGETTI:** DJ2A230880 DJ2H230516 DJ2H230517 DJ2H230518 DJ2H230519 DJ2A230520.

Proponente: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 15844561009 - 05779711000

Sede legale: Via Domenico Cimarosa n. 4, Roma

Sede impianto: Comuni di Silvi (TE), Città Sant’Angelo (PE) e Montesilvano (PE)

Tipologia impiantistica: Realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavi interrati per circa 32979 m ed in cavi aerei per circa 5487 m nei Comuni di Silvi, Città Sant’Angelo e Montesilvano per la realizzazione delle nuove uscenti dalla nuova “CP Silvi DJ00-1-387116”. **PROGETTI:** DJ2A230880 DJ2H230516 DJ2H230517 DJ2H230518 DJ2H230519 DJ2A230520



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 1775/33 e s.m.i.;

VISTA la L. 1643/62, che istituiva ENEL - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica;

VISTI i Decreti del Presidente della Repubblica:

- D.P.R. 36/63, recante "Norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche";
- D.P.R. 342/65, contenente norme integrative della L. 1643/62;
- D.P.R. 616/77, mediante il quale è stata trasferita alle Regioni a statuto ordinario la competenza ad esercitare le funzioni amministrative, già dello Stato, in materia di impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt;

VISTA la legge 28 giugno 1986 n. 339, recante "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne";

VISTO l'art. 15 del D.L. 333/92 convertito in legge con modificazioni dalla L. 359/62 che trasforma l'ENEL in società per azioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 28 dicembre 1995, che approva la convenzione di concessione delle attività elettriche all'ENEL S.p.A., per effetto di quanto disposto dall'art. 14, primo comma del D.L. n. 333/1992, n. 333, che attribuisce all'ENEL S.p.A. la concessione di esercizio delle attività elettriche già riservate all'ENEL dalla L. 1643/62;

PRESO ATTO del cambio di denominazione di Enel Distribuzione S.p.A. in E-Distribuzione S.p.A.;

VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante "Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione" (anche linee guida);

VISTO il D.L. 181/2023 recante "Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

VISTE le seguenti leggi regionali:

- L.R. 20 settembre 1988 n. 83, che disciplina le funzioni regionali concernenti linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 Volt, come modificata e integrata dalla L.R. 132/99;
- L.R. 72/98, che all'art. 62 ha individuato nelle Province, in quanto delegate dalla Regione, l'amministrazione competente al rilascio dell'Autorizzazione di cui alla L.R. 83/88;
- L.R. 32/2015 recante "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province in attuazione della Legge 56/2014", modificata e integrata dalla L.R. n. 50/2017 che, all'art. 3, comma 1, lett. p), ha trasferito alla Regione le funzioni in materia di energia, fatta eccezione per le funzioni esercitate dalle Province, ai sensi dell'art. 4-bis, di controllo degli impianti termici e sui controlli della qualità del servizio di certificazione energetica;
- L.R. 1/2021 che all'art. 19, comma 31, assegna al Servizio regionale competente in materia di energia la titolarità dei procedimenti concernenti linee e impianti elettrici con tensione fino a 150.000 volt;



- L.R. 7/2010 recante “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni della Giunta Regionale:

- D.G.R. 816/2020, che ha recepito, ai sensi dell’art. 8 della L.R. 32/2015, l’Accordo bilaterale Regione-Province integrativo dell’Accordo bilaterale sottoscritto in data 25 ottobre 2017 per il trasferimento alla Regione Abruzzo dell’esercizio, nell’ambito della funzione “Energia”, anche della funzione in materia di “Rilascio delle autorizzazioni alla costruzione di elettrodotti con tensione normale sino a 150 kV”, nel testo discusso nell’ambito dell’Osservatorio regionale per il riordino delle Province nella seduta del 10 novembre 2020, approvato e sottoscritto in data 26 novembre 2020;
- D.G.R. 655/2021, di approvazione della modulistica per la richiesta di autorizzazione di linee ed impianti elettrici aventi tensione fino a 150.000 volt;
- D.G.R. 149/2022, che aggiorna gli oneri istruttori introdotti con la richiamata L.R. 132/99, sulla base degli indici ISTAT, come previsto dall’art. 3 della L.R. 83/88;
- la D.G.R. 411/2023 con la quale la Giunta Regionale ha provveduto alla individuazione in via amministrativa delle disposizioni di cui al par. 7, punto 7.2, delle linee guida emanate con il richiamato D.M. 20 ottobre 2022;

VISTA l’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione delle linee elettriche uscenti dalla nuova CP Silvi nei Comuni di Comuni di Silvi (TE), Città Sant’Angelo (PE) e Montesilvano (PE):

- presentata da: E-DISTRIBUZIONE S.p.A.
- avente ad oggetto: Intervento PNRR Resilienza Abruzzo e Molise Codice CUP F16I2200110006. Realizzazione di linee elettriche MT 20kV in cavi interrati per circa 32979 m. ed in cavi aerei per circa 5487 m nei Comuni di Silvi (TE), Città Sant’Angelo (PE) e Montesilvano (PE) per la realizzazione delle nuove uscenti dalla nuova “CP Silvi DJ00-1-387116”. PROGETTI: DJ2A230880 DJ2H230516 DJ2H230517 DJ2H230518 DJ2H230519 DJ2A230520. AUT_2675240;
- trasmessa con 7 note E-DIS-11/11/2024-1220908, E-DIS-11/11/2024-1221064, E-DIS-11/11/2024-1221072, E-DIS-11/11/2024-1221061, E-DIS-11/11/2024-1221074, E-DIS-11/11/2024-1221067 e E-DIS-11/11/2024-1221070, acquisite agli atti con prot. nn. 0436332/24, 0436350/24, 0436359/24, 0436371/24, 0436372/24, 0436384/24 e 0436388/24 del 11/11/2024 e successivo invio nota E-DIS-25/11/2024-1276046, agli atti con prot. nr. 0455639/24 del 25/11/2024;
- integrata con la documentazione trasmessa con nota E-DIS-20/01/2025-0063303, agli atti con prot. nr. 0019976/25 del 20/01/2025, a riscontro delle integrazioni richieste con nota prot. RA 0479919/24 del 10/12/2024;

PRESO ATTO della documentazione tecnico-amministrativa allegata all’istanza, e della richiesta di dichiarazione di pubblica utilità sulle aree interessate dall’intervento come specificato nella nota prot. E-DIS-20/01/2025-0063303;

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto è inserito nel bando Ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed E-distribuzione S.p.A., in qualità di concessionario pubblico della distribuzione elettrica nazionale, è aggiudicatario del relativo finanziamento;

CONSIDERATO, altresì, che le opere oggetto dell’intervento non rientrano negli interventi elencati negli allegati alla parte seconda del D.Lgs. 152/06;



VISTO il Decreto del Ministero della transizione ecologica 20 ottobre 2022, recante “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione”, con particolare riferimento alle disposizioni dei paragrafi 2 e 6 delle linee guida approvate con il richiamato Decreto;

CONSIDERATO che l’intervento che in oggetto è inserito nel bando ministeriale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR e ricade nel campo di applicazione del D.L. 181/2023 “PNRR Investimento 2.1 rafforzamento Smart Grid Abruzzo Molise – Hosting Capacity Codice CUP F16I2200110006.” e che pertanto alla presente procedura si applicano anche le pertinenti disposizioni del D.L. 181/2023 del 09/12/2023, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, con particolare riferimento a quelle contenute nell’art. 9 rubricato “Misure in materia di infrastrutture di rete elettrica”, commi 5, 7, 8, 9-quater del predetto D.L. 181/2023;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0070081/25 del 21/02/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90 dall’art. 9 del D.L. 181/2023, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

CONSIDERATO che la riunione telematica prevista ai sensi dell’art. 3, lett. c) non si è svolta in quanto non si sono verificate le condizioni di cui alla lettera b), comma 7, art. 9 del D.L. 181/2023;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel verbale conclusivo prot. n. 0178683/26 del 30/04/2026;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0178683/26 del 30/04/2026 è stato trasmesso agli enti e alle amministrazioni partecipanti, completo degli atti di assenso comunque denominati di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:

- Marina Militare - Comando Marittimo Interregionale Sud Taranto, prot. M_D MARSUD RG25 n. 0016324 del 16.04.2025 (all. 01);
- SNAM Distretto Centro Orientale Centro di Vasto, prot. DI.S.OR.-CVAS/AV/EAM95847/Prot. n° 76 del 26/02/2026, non interferenza (all. 02);
- Open Fiber S.p.A. PG-0057016-27/02/2025-U, parere favorevole condizionato (all. 03.a/b);
- Infratel Italia S.p.A. prot. 0010695 del 28/02/2025, non interferenza e annessa procedura per verifica presenza cavidotti in gestione (all. 04);
- MIT, D.G. per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale - Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA, prot. m_inf.A543D11.REGISTRO UFFICIALE.U.0006672 del 05/03/2025, parere negativo (all. 05);
- RFI Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Ancona, prot. RFI-VDO-DOIT.AN.ING\A0011\P\2025\0001446 parere favorevole di massima con prescrizioni (all. 06);



- CME – Comando Militare Esercito “Abruzzo e Molise”, prot. M_D A307D33 REG2025 0004422 14-03-2025, parere favorevole (all. 07);
- Provincia di Teramo – prot. 0008674 del 17/03/2025, autorizzazione condizionata a prescrizioni tecniche specifiche (all. 08);
- Provincia di Pescara – prot. 0005132 del 18/03/2025, riscontro competenza tratto di S.P. n.1 dal Km 1.925 al Km 3+900 trasferita al Comune di Città Sant’Angelo (all. 09);
- Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale - Area Pianificazione e gestione del rischio frane - Area Pianificazione e gestione del rischio idraulico, prot. 3499/2025 del 21/03/2025, parere favorevole di compatibilità idrogeologica e parere favorevole di compatibilità idraulica alle condizioni di cui alla relazione istruttoria (all. 10);
- Autostrade per l’Italia S.p.A., nota prot. ASPI/RM/2025/0006176/EU 20/03/2025 e allegati annessi, che ribadiscono segnalazioni e parere negativo reso dal Concedente MIT con nota prot. U.0006672 del 05/03/2025 (all. 11);
- Agenzia del Demanio Dir. Regionale Abruzzo e Molise, prot. 3361 del 21/03/2026 (all. 12);
- Comune di Silvi – Servizi Manutentivo, Patrimonio, Cimiteriale, Protezione Civile, prot. 9282 del 24/03/2025, parere positivo condizionato (all. 13);
- Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea, prot. M_D ABA001 REG2025 0015588 26-03-2025, nulla osta (all. 14);
- ENAC, nota prot. ENAC-ACX-11/04/2025-0052712-P, riscontro (all. 15);
- ANAS Strutt. territoriale Abruzzo e Molise, prot. CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0347876 del 17-04-2025, parere di massima favorevole con prescrizioni attraversamento SS 553 (all. 16);
- MIT D.G. per le Autostrade e la Vigilanza sui Contratti di Concessione Autostradale - Ufficio Ispettivo Territoriale di ROMA, prot. m_inf.A543D11.REGISTRO UFFICIALE.U.0013203 del 02/05/2025, parere di massima favorevole con prescrizioni (all. 17);
- Regione Abruzzo – Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio DPC032, prot. n. 0254683/25 autorizzazione paesaggistica n. 7280 del 6/5/2025 in conformità con il parere della Soprintendenza Speciale PNRR MIC|MIC_SS-PNRR_UO6|29/04/2025|0012327-P, parere favorevole vincolante con le prescrizioni contenute nei pareri delle Soprintendenze ABAP prov. AQ-TE prot. n. 5599 del 08/04/2025 e prov. CH-PE note prot. n. 4619 del 28/04/2025 e 4409 del 18/04/2025 (all. 18);
- Autostrade per l’Italia S.p.A., nota prot. ASPI/RM/2025/0011419/EU 19/05/2025, conferma benessere utilizzo infrastruttura cavalcavia km 360+352 con prescrizioni (all. 19);
- ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, nota prot. ENAC-ACX-05/09/2025-0126568-P, non sussistenza interesse di carattere aeronautico (all. 20);

PRESO ATTO, inoltre, che il proponente, nell’ambito del procedimento unico:

- con nota E-DIS-02/09/2025-1043471, agli atti con prot. RA 0355982/25 del 09/09/2025, ha trasmesso un sollecito al Servizio Genio Civile di Teramo per il rilascio dell’autorizzazione per attraversamento del Torrente Piomba (istanza prot. E-DIS-25/03/2025-0345792);
- con nota E-DIS-23/10/2025-1350189, agli atti con prot. RA 0419709/25 del 24/10/2025, ha richiesto alla Provincia di Teramo copia dell’autorizzazione espressa dalla Provincia di Teramo per i lavori di fiancheggiamento e attraversamento sulla SP30 in oggetto, giusta istanza E-DIS-12/03/2025-0276556;
- con nota E-DIS-12/11/2025-1454890, agli atti con prot. RA 0448033/25 del 13/11/2025, ha trasmesso nuovamente un sollecito al Servizio Genio Civile di Teramo per il rilascio dell’autorizzazione per attraversamento del Torrente Piomba (istanza prot. E-DIS-25/03/2025-0345792);



- con nota E-DIS-13/11/2025-1463134, agli atti con prot. RA 0450040/25 del 13/11/2025, ha trasmesso un sollecito alla Provincia di Pescara per l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico ex art. 25 del D.lgs. 285/92 e DPR 495/92 per fiancheggiamento della SP 1 dal km 1+925 al km 3+900;
- con nota E-DIS-13/11/2025-1463134, agli atti con prot. RA 0450039/25 del 13/11/2025, ha trasmesso un sollecito al Servizio Genio Civile di Teramo per il rilascio dell'autorizzazione per attraversamento del Fosso Gallo (istanza prot. E-DIS-25/03/2025-0345791);
- con nota E-DIS-13/11/2025-1463130, agli atti con prot. RA 0450038/25 del 13/11/2025, ha trasmesso un sollecito al Servizio Genio Civile di Pescara per il rilascio dell'autorizzazione per attraversamento del Fiume Saline (integrazioni prot. E-DIS-22/04/2025-0469274);
- con 5 note del 02/12/2025, agli atti con prot. RA 0478843/25, 0477844/25, 0477845/25, 0477846/25 e 0478847/25 del 02/12/2025, ha trasmesso alla Società Autostrade per l'Italia la documentazione per il rilascio del nulla osta per fiancheggiamento dell'autostrada A14;
- con nota E-DIS-19/01/2026-0074527, agli atti con prot. RA 0018772/26 del 19/01/2026, ha trasmesso alla Società Autostrade per l'Italia le bozze degli atti di consenso sottoscritte;
- con nota E-DIS-21/01/2026-0087979, agli atti con prot. RA 0022818/26 del 21/01/2026, ha trasmesso alla Provincia di Pescara il pagamento dell'imposta di bollo per rilascio autorizzazione agli scavi;
- con nota E-DIS-13/02/2026-0207283, agli atti con prot. RA 0061355/26 del 13/02/2026, ha trasmesso alla Società Autostrade per l'Italia le bozze degli atti di consenso aggiornate e sottoscritte;

DATO ATTO che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all'esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento:

N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	SNAM	Interessare il gestore in caso di modifiche. Divieto di eseguire lavori nella fascia di servitù/rispetto dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società.	02
2	Oper Fiber	Sopralluogo in sito per l'ubicazione preliminare sottoservizi rete BUI. Non ostacolare accesso a pozzetti BUI e a manutenzione infrastrutture sotterranee (distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm). Comunicare eventuali danneggiamenti. Concordare preventivamente (preavviso 30gg) dettagli tecnici risoluzione interferenze.	03
3	Infratel Italia S.p.A.	Risoluzione interferenze accertate e comunicate.	04
4	RFI	Restituire Allegato A timbrato e firmato; Presentare documentazione come da Allegato B. Sopralluogo preventivo con l'Unità Territoriale di competenza per verifica interferenze. Riprogettazione attraversamento con posa n. 2 cavidotti in unico controtubo o posa cavidotti distanziati di metri 1,00 ciascuno ospitato in controtubo. Ripartire esatta chilometrica ferroviaria nell'elaborato progettuale. Trivellazione senza interessare la fondazione dell'opera esistente. Verifica della compatibilità dell'intervento con i sottoservizi esistenti.	06
5	Provincia di Teramo	Apporre segnaletica stradale. A lavori ultimati ripristinare sede stradale. Manutenzione opere ed espurgo fossetto di scolo nelle adiacenze per una lunghezza di ml. 10 a monte e a valle. Obbligo di riparazioni in caso di danni, a pena di decadenza autorizzazione della Provincia. Prescrizioni tecniche specifiche in elenco puntato alle pagg. 2 e 3.	08



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
6	Agenzia del Demanio	Ante inizio lavori: ottenere concessione demaniale per le aree di demanio pubblico dello Stato, Ramo Idrico, (Torrente Piomba, Fiume Saline), e Demanio dello Stato Ramo Bonifica (particelle 538 e 539 del foglio 30, comune di Città Sant'Angelo, prov. di PE).	12
7	Comune di Silvi	Ante inizio lavori: concordare modalità risoluzione interferenza in via Colombo con progetto comunale "Progetto di Rigenerazione Urbana volta alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, del miglioramento del decoro urbano, tessuto sociale e ambientale". Formalizzare impegno a rifacimento manto stradale con conglomerato bituminoso, bynder 10 cm e tappetino di 3 cm, per tutta la larghezza della strada nell'area interessata dallo scavo per interventi in via E. Romani.	13
8	ANAS	La linea di collegamento cabina "Thermacas M" DJ20.2.610789" con cabina "Giorgi M" DJ20-2-213134 (su strada comunale Via Marziale, Comune di Silvi), che sottopassa l'opera d'arte al km 38-780 circa della S.S. 553 dovrà essere posata in opera al centro della strada comunale. La linea "Attraversamento ferrovia Ancona – Foggia" (su strada comunale Via Coccioni Comune di Silvi), che sottopassa l'opera d'arte al km 39-490 circa della S.S. 553 dovrà essere posata in opera al centro della strada comunale. Ante interventi: presentare istanza di rilascio autorizzazione/concessione per esecuzione dei lavori con elaborati grafici di dettaglio. Prima dell'autorizzazione stipulare apposito atto convenzionale ai sensi dell'art. 25 del Codice della Strada	16
9	MIT	Stipulare i necessari atti convenzionali per regolamentare le interferenze con il patrimonio dell'infrastruttura autostradale, corredati dai progetti di attraversamento, redatti congiuntamente con ASPI e approvati dal MIT. Approfondimenti progettuali, con particolari costruttivi e specifiche relazioni, che definiscono in maniera esaustiva la natura e le geometrie delle opere in fascia di rispetto autostradale e nel sedime di proprietà. Detti progetti dovranno essere allegati alle proposte di convenzione. I progetti devono contenere le modalità tecniche che si intendono adottare, planimetrie, profili, sezioni e particolari in scala adeguata. Le lavorazioni di posa del cavidotto interrato sotto la sp n. 30 al km 361+560 con tecnica no-dig, non devono interferire con le strutture portanti dell'opera d'arte autostradale e le sue fondazioni. Condividere con ASPI soluzione per attraversamento A14 sul cavalcavia (opera 213) posto al km 360+352. Impegno a rimuovere opere realizzate in fascia di rispetto in caso di esigenze autostradali.	17
10	Regione Abruzzo Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	Garantire limitati movimenti terra rispettando naturale pendenza del terreno. Adottate misure di mitigazione previste in relazione paesaggistica. Sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le indicazioni fornite da SABAP AQ-TE (per comune di Silvi, si veda parere) e da SABAP CH-PE (comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano, ibid.). Comunicare alle Soprintendenze competenti data inizio lavori e nominativi impresa esecutrice e direttore dei lavori. Comunicare tempestivamente Soprintendenze territorialmente competenti ogni circostanza che modifichi i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il parere, compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico.	18
11	Autostrade per l'Italia S.p.A.	Fornire documentazione di dettaglio degli attraversamenti come da nota ASPI/RM/2025/0006176/EU del 20/03/2025	19

CONSIDERATO che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;



DATO ATTO che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, riportati nel richiamato verbale conclusivo della conferenza dei servizi e qui di seguito riportati:

- il proponente con nota E-DIS-27/10/2025-01361662 (nostro prot. n. 0422590/25 del 27/10/2025), ha trasmesso il piano particellare di esproprio ai fini della redazione dell'avviso pubblico ex DPR 327/2001;
- questo Servizio ha predisposto l'avviso di avvio del procedimento espropriativo con dichiarazione di pubblica utilità con prot. n. 0066175/26 del 17/02/2026;
- questo Servizio ha delegato al proponente la pubblicazione dell'avviso pubblico sui giornali e all'albo pretorio dei Comuni interessati con nota prot. n. 0066202/26 del 17/02/2026 e disposto la pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo;
- il proponente con nota E-DIS-08/04/2026-0521416, nostro prot. n. 0140307/26, ha trasmesso:
 - relata di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Silvi pubblicazione Reg. Cron. 575 del 19/02/2026 pubblicato dal 19/02/2026 all'11/03/2026;
 - relata di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Città Sant'Angelo pubblicazione n. 401/2026 pubblicato dal 19/02/2026 all'11/03/2026;
 - relata di pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio del Comune di Montesilvano pubblicazione n. 815/2026 pubblicato dal 05/03/2026 al 25/03/2026;
 - copia dell'avvenuta pubblicazione dell'avviso sul quotidiano nazionale il Messaggero Abruzzo del 10/03/2026;

e comunicato che non risultavano pervenute osservazioni alla realizzazione delle opere;

CONSIDERATO che ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001, decorsi i termini per presentare osservazioni, non risultano pervenute osservazioni;

DATO ATTO che nell'ambito del procedimento unico sono state espletate le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ai sensi del D.P.R. 327/2001;

RICHIAMATE le disposizioni della L.R. n. 7/2010 in materia di espropriazioni per pubblica utilità, art. 3 terzo comma, concernente l'individuazione dell'autorità espropriante;

DATO ATTO che l'intervento interessa il territorio di più province e pertanto, ai sensi dell'art. 3 terzo comma, lettera c), della L.R. 7/2010, l'autorità espropriante è individuata nella Provincia di Teramo in quanto Provincia nel cui territorio si realizza la parte prevalente dell'opera;

PRESO ATTO, altresì, che il proponente ha provveduto a trasmettere l'avviso pubblico ai sensi dell'art. 3 della L.R. 83/88:

- Comune di Città Sant'Angelo pubblicazione nr. 2433/2024 dal 17/10/2024 al 01/11/2024;
- Comune di Montesilvano pubblicazione nr. 4521/2024 dal 18/10/2024 al 02/11/2024;
- Comune di Silvi pubblicazione nr. 2922/2024 dal 18/10/2024 al 17/11/2024;

e al BURA, pubblicazione sul bollettino speciale nr. 201 del 15/11/2024;

CONSIDERATO che esperiti gli atti istruttori e provveduto alla pubblicazione non sono pervenuti opposizioni né reclami di terzi;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione;

RITENUTO pertanto, sulla scorta della documentazione agli atti di questa Regione, di rilasciare



l'autorizzazione unica ai sensi del paragrafo 2 delle linee guida emanate con il D.M. 20/10/2022 e dell'art. 9 del D.L. 181/2023 per l'intervento indicato in oggetto;

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la L.R. 31/13 avente per oggetto “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i. avente per oggetto “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

=====

=====SEGUE A PAG. 10/14=====

=====



AUTORIZZA

ai sensi del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 “Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione ed esercizio delle infrastrutture appaltate alla rete di distribuzione” e dell’art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per tutto quanto esposto in premessa che in questa sede si intende riportato:

Art. 1

E-DISTRIBUZIONE S.p.A., avente sede legale in Roma, Via Domenico Cimarosa n. 4, P. IVA 158445610009 / C.F. 05779711000, di seguito denominata “titolare”, nella persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 2 del D.M. 20/10/2022 e art. 9 del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, per:

REALIZZAZIONE DI LINEE ELETTRICHE MT 20kV IN CAVI INTERRATI PER CIRCA 32979 M ED IN CAVI AEREI PER CIRCA 5487 M NEI COMUNI DI SILVI, CITTÀ SANT’ANGELO E MONTESILVANO PER LA REALIZZAZIONE DELLE NUOVE USCENTI DALLA NUOVA “CP SILVI DJ00-1-387116”. PROGETTI: DJ2A230880 DJ2H230516 DJ2H230517 DJ2H230518 DJ2H230519 DJ2A230520

Art. 2

1. Ai sensi del punto 2.9 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 9, comma 9-quater) del D.L. 181/2023, convertito in Legge 11/2024, la presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformità al progetto approvato agli atti di questa Regione, nonché, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.
2. Ai sensi dell’art. 14, comma 6 del D.L. 13/2023, convertito con modificazioni in Legge 41/2023 (intervento finanziato con le risorse del PNRR), la durata massima della pubblica utilità è ridotta della metà, salvo proroga per motivate ragioni (art. 13, comma 5, D.P.R. 327/2001).
3. Ai sensi del punto 2.10 del D.M. 20/10/2022 e dell’art. 52-quater del D.P.R. 327/2001 la presente autorizzazione unica, qualora necessario, costituisce di per sé variante allo strumento urbanistico.
4. Il titolare deve provvedere, in conformità alle disposizioni di cui all’art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, a dare notizia agli interessati della conclusione del procedimento autorizzativo di cui al presente provvedimento.

Art. 3

1. Il provvedimento comprende gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati, necessari alla costruzione e all’esercizio delle opere relative agli interventi autorizzati, come indicati nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0178683/26 del 30/04/2026.
2. Il titolare deve rispettare le prescrizioni relative all’esecuzione degli interventi impartite dagli enti e amministrazioni indicati, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, in cui è indicato anche il riferimento agli allegati al verbale conclusivo, fermi restando i contenuti delle determinazioni medesime, che costituiscono i documenti ufficiali di riferimento per il procedimento



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	SNAM	Interessare il gestore in caso di modifiche. Divieto di eseguire lavori nella fascia di servitù/rispetto dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società.	02
2	Oper Fiber	Sopralluogo in sito per l'ubicazione preliminare sottoservizi rete BUI. Non ostacolare accesso a pozzetti BUI e a manutenzione infrastrutture sotterranee (distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm). Comunicare eventuali danneggiamenti. Concordare preventivamente (preavviso 30gg) dettagli tecnici risoluzione interferenze.	03
3	Infratel Italia S.p.A.	Risoluzione interferenze accertate e comunicate.	04
4	RFI	Restituire Allegato A timbrato e firmato; Presentare documentazione come da Allegato B. Sopralluogo preventivo con l'Unità Territoriale di competenza per verifica interferenze. Riprogettazione attraversamento con posa n. 2 cavidotti in unico controtubo o posa cavidotti distanziati di metri 1,00 ciascuno ospitato in controtubo. Riportare esatta chilometrica ferroviaria nell'elaborato progettuale. Trivellazione senza interessare la fondazione dell'opera esistente. Verifica della compatibilità dell'intervento con i sottoservizi esistenti.	06
5	Provincia di Teramo	Apporre segnaletica stradale. A lavori ultimati ripristinare sede stradale. Manutenzione opere ed espurgo fossetto di scolo nelle adiacenze per una lunghezza di ml. 10 a monte e a valle. Obbligo di riparazioni in caso di danni, a pena di decadenza autorizzazione della Provincia. Prescrizioni tecniche specifiche in elenco puntato alle pagg. 2 e 3.	08
6	Agenzia del Demanio	Ante inizio lavori: ottenere concessione demaniale per le aree di demanio pubblico dello Stato, Ramo Idrico, (Torrente Piomba, Fiume Saline), e Demanio dello Stato Ramo Bonifica (particelle 538 e 539 del foglio 30, comune di Città Sant'Angelo, prov. di PE).	12
7	Comune di Silvi	Ante inizio lavori: concordare modalità risoluzione interferenza in via Colombo con progetto comunale "Progetto di Rigenerazione Urbana volta alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, del miglioramento del decoro urbano, tessuto sociale e ambientale". Formalizzare impegno a rifacimento manto stradale con conglomerato bituminoso, bynder 10 cm e tappetino di 3 cm, per tutta la larghezza della strada nell'area interessata dallo scavo per interventi in via E. Romani.	13
8	ANAS	La linea di collegamento cabina "Thermacas M" DJ20.2.610789" con cabina "Giorgi M" DJ20-2-213134 (su strada comunale Via Marziale, Comune di Silvi), che sottopassa l'opera d'arte al km 38-780 circa della S.S. 553 dovrà essere posata in opera al centro della strada comunale. La linea "Attraversamento ferrovia Ancona - Foggia" (su strada comunale Via Coccioni Comune di Silvi), che sottopassa l'opera d'arte al km 39-490 circa della S.S. 553 dovrà essere posata in opera al centro della strada comunale. Ante interventi: presentare istanza di rilascio autorizzazione/concessione per esecuzione dei lavori con elaborati grafici di dettaglio. Prima dell'autorizzazione stipulare apposito atto convenzionale ai sensi dell'art. 25 del Codice della Strada	16



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
9	MIT	<p>Stipulare i necessari atti convenzionali per regolamentare le interferenze con il patrimonio dell'infrastruttura autostradale, corredati dai progetti di attraversamento, redatti congiuntamente con ASPI e approvati dal MIT.</p> <p>Approfondimenti progettuali, con particolari costruttivi e specifiche relazioni, che definiscono in maniera esaustiva la natura e le geometrie delle opere in fascia di rispetto autostradale e nel sedime di proprietà. Detti progetti dovranno essere allegati alle proposte di convenzione.</p> <p>I progetti devono contenere le modalità tecniche che si intendono adottare, planimetrie, profili, sezioni e particolari in scala adeguata.</p> <p>Le lavorazioni di posa del cavidotto interrato sotto la sp n. 30 al km 361+560 con tecnica no-dig, non devono interferire con le strutture portanti dell'opera d'arte autostradale e le sue fondazioni.</p> <p>Condividere con ASPI soluzione per attraversamento A14 sul cavalcavia (opera 213) posto al km 360+352.</p> <p>Impegno a rimuovere opere realizzate in fascia di rispetto in caso di esigenze autostradali.</p>	17
10	Regione Abruzzo Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio	<p>Garantire limitati movimenti terra rispettando naturale pendenza del terreno. Adottate misure di mitigazione previste in relazione paesaggistica.</p> <p>Sorveglianza archeologica in corso d'opera secondo le indicazioni fornite da SABAP AQ-TE (per comune di Silvi, si veda parere) e da SABAP CH-PE (comuni di Città Sant'Angelo e Montesilvano, ibid.).</p> <p>Comunicare alle Soprintendenze competenti data inizio lavori e nominativi impresa esecutrice e direttore dei lavori.</p> <p>Comunicare tempestivamente Soprintendenze territorialmente competenti ogni circostanza che modifichi i presupposti, progettuali o di fatto, sulla base dei quali è stato rilasciato il parere, compresi eventuali ritrovamenti di interesse archeologico.</p>	18
11	Autostrade per l'Italia S.p.A.	<p>Fornire documentazione di dettaglio degli attraversamenti come da nota ASPI/RM/2025/0006176/EU del 20/03/2025</p>	19

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

- a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrate esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.
- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere.
- c) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. A seguito della dismissione delle opere autorizzate il titolare deve ripristinare lo stato dei luoghi.



Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto e delle opere connesse all'esercizio devono avere inizio entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:
 - Servizio Politica energetica e risorse del territorio della Regione Abruzzo;
 - Provincia di Teramo;
 - Sindaco del Comune di Silvi;
 - Sindaco del Comune di Città Sant'Angelo;
 - Sindaco del Comune di Montesilvano;
 - ARPA Abruzzo;
 - Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.
3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti, il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio della Regione Abruzzo, certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:
 - l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
 - l'adempimento di ogni altro obbligo particolare imposto dall'autorizzazione stessa;
 - l'avvenuta adozione delle misure di sicurezza di cui all'art. 12 della L.R. 83/88.
4. Per gli impianti fino a 30.000 volt l'atto di collaudo è sostituito da un certificato di regolare esecuzione, attestante la conformità, le buone regole, la buona tecnica, il rispetto delle norme e la rispondenza di ogni altra situazione, di cui all'art 13 della L.R. 83/88.
5. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.
2. La comunicazione deve essere indirizzata ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 19 della L.R. 83/88 e delle sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione, a ordinare la demolizione o la riduzione a conformità delle opere, anche d'ufficio e a spese del proprietario.



2. La mancata ottemperanza alle prescrizioni impartite verrà perseguita, previa diffida all'inadempiente con fissazione di un ulteriore termine per l'adeguamento, fino alla sospensione dell'esercizio dell'impianto ovvero, in caso di impianti realizzati abusivamente, all'ordinanza di demolizione anche d'ufficio e a spese del trasgressore.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 3 fanno capo agli organi preposti, nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. La presente autorizzazione ha durata triennale relativamente alla costruzione dell'impianto, a partire dalla data di inizio lavori, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione.

3. Ogni intervento che comporti modifiche al progetto autorizzato deve essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione competente, secondo le previsioni normative pertinenti in relazione all'intervento medesimo (D.L. 181/2023, D.M. 20/10/2022, D.G.R. 411/2023, L.R. 83/88).

4. La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento si fa riferimento, per quanto applicabile, alla L.R. 20 settembre 1988 n. 83 e al Decreto Ministeriale 20 ottobre 2022.

3. La presente determinazione è notificata al titolare e alla Provincia di Teramo ai fini dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 327/2001.

2. La presente determinazione sarà pubblicata sul BURAT priva degli allegati e avrà valore pubblicità e notifica a tutti gli enti interessati a termini legge.

3. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Territorio – Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025
Ufficio *Energia e Sostenibilità*

AUTORIZZAZIONE UNICA D.Lgs. 190/2024 n. 262

DIPARTIMENTO: TERRITORIO E AMBIENTE

SERVIZIO: POLITICA ENERGETICA E RISORSE DEL TERRITORIO

UFFICIO: ENERGIA E SOSTENIBILITÀ

OGGETTO: A.U. n. 262. ENEL PRODUZIONE S.p.A. Autorizzazione unica ex art. 9 D.Lgs. 190/2024. Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE).

Proponente: ENEL PRODUZIONE S.p.A.

P.IVA/C.F.: 05617841001 - 15844561009

Sede legale: Viale Regina Margherita n. 125, Roma 00198

Sede impianto: Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)

**Tipologia
impiantistica:** Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano. Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 190/2024, concernente “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.L. 175/2025 del 21/11/2025, concernente “Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili” convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 gennaio 2026, n. 4;
- il D.Lgs. 178/2025 del 26/11/2025, concernente “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettere b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”;
- il D.M. 10 settembre 2010, con cui sono state emanate le “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. n. 789 del 30/11/2016, avente ad oggetto “D.Lgs 387 del 29 Dicembre 2003 – Aggiornamento della modulistica necessaria per l’ottenimento dell’Autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”;
- la L.R. 8/2025 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi e modifica alla l.r. 46/2019” e s.m.i.;

RICHIAMATA l’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 190/2024 di cui alle seguenti note:

- ENEL-PRO-29/01/2025-0001309, agli atti con prot. RA 34647/25 del 29/1/2025;
- ENEL-PRO-18/02/2025-0002251, agli atti con prot. RA 63882/25 del 18/02/2025, a riscontro della comunicazione prot. RA 47503/25 del 06/02/2025;
- ENEL-PRO-05/03/2025-0003081, agli atti con prot. RA 89607/25 del 05/03/2025, a riscontro della comunicazione prot. RA 86018/25 del 04/03/2025;
- ENEL-PRO-19/03/2025-0003661, agli atti con prot. RA 111332/25 del 19/03/2025, a riscontro della comunicazione per conferma della documentazione progettuale prot. RA 102749/25 del 13/03/2025;

PRESO ATTO delle motivazioni annesse all’istanza riportate nella nota prot. ENEL-PRO-29/01/2025-0001309, agli atti:

“Gli interventi proposti nel progetto, che si configurano come manutenzione straordinaria, sono necessari per il ripristino della completa funzionalità della Centrale idroelettrica e sono stati causati da alcuni importanti dissesti che hanno interessato le opere di derivazione e di adduzione a seguito sia di valanghe sia di una importante frana. Gli interventi prevedono il ripristino allo stato originario di alcune opere di presa e derivazione e luoghi, ad eccezione di un tratto di canale di circa 330 metri in corrispondenza della succitata frana per cui si prevede un nuovo percorso in galleria lungo circa 400 metri, data l’impossibilità di ripristino nella posizione originaria.

Si prevede infine anche la messa in sicurezza di tratti di pista forestale, anch’essa interessata da fenomeni franosi e da ingenti fenomeni di ruscellamento che comportano marcate incisioni e compromettono la percorribilità della strada in sicurezza.

Pertanto, il progetto prevede il ripristino della completa funzionalità dell’impianto idroelettrico esistente di produzione di energia elettrica avente potenza nominale di concessione pari a 51,12 MW. Il progetto non prevede una soluzione di connessione alla RTN in quanto l’impianto è già connesso e non andranno modificati i dati concessori”



PRESO ATTO, altresì, di quanto dichiarato e trasmesso dal proponente all'atto dell'istanza:

- di essere titolare della Concessione Idroelettrica Decreto n.3491-5448 del 30-06-1951 e che la scrivente Società, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 1775 del 1933 e dell'art.9 del Disciplinare di Concessione n. 2753 del 30-03-1949, è obbligata al mantenimento in perfetto stato di conservazione delle opere di derivazione oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria;
- di aver svolto la Verifica di Assoggettabilità a VIA di competenza statale con provvedimento di esclusione dalla VIA e determinato l'esito positivo della valutazione d'incidenza, giusto Decreto MASE 000495 del 20/12/2024 subordinato al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 11538 del 12 dicembre 2024;
- in ordine alla classificazione dell'area di intervento, di quanto riportato nel documento denominato "dic01aid25_signed" nel quale si qualificano le aree interessate dall'intervento come idonee ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8 lettera a) "i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento" in quanto il tratto di ripristino interessa uno sviluppo di 400 m e che l'opera attuale è lunga 16 km, la variazione di area risulta inferiore al 20%;

RICHIAMATI i seguenti atti del Servizio relativi alle previsioni dell'art. 9 c. 4 del D.Lgs. 190/2024:

- nota prot. n. 0129017/25 del 28/03/2025, avvio della verifica di completezza;
- nota prot. n. 0174897/25 del 28/04/2025, richiesta di integrazioni;
- nota n. 0208553/25 del 20/05/2025, richiesta di adeguare l'asseverazione sulla classificazione delle aree ai sensi della L.R. 8/2025 qualificando l'area dell'intervento in autorizzazione come "idonea", "non idonea" oppure "ordinaria" e chiesto alcuni chiarimenti;
- nota ENEL-PRO-27/05/2025-0006953, agli atti con prot. n. 0220704/25 del 27/05/2025, con cui il proponente richiede proroga di 90 giorni per il riscontro alla richiesta di integrazioni in base all'art. 9, comma 4 del D.Lgs. 190/2024;
- nota prot. n. 0223836/25 del 28/05/2025, concessione della proroga per la trasmissione delle integrazioni sino al 26/08/2025;

DATO ATTO che il proponente con note prot. ENEL-PRO-19/08/2025-0010671 e ENEL-PRO-19/08/2025-0010672, agli atti con prot. nn. 0336484/25 e 0336497/25 del 19/08/2025, ha trasmesso le integrazioni e chiarimenti richiesti, come descritto nel documento "s.giacomo vomano - risposta rdi regione" e in particolare:

- documentazione tecnica richiesta dalla Provincia di Teramo;
- aggiornamento delle particelle catastali interessate dai lavori e dal cantiere riportato nel documento denominato "D.183.D.191 – PIANO PARTICELLARE – FOCUS SINGOLE AREE_signed" e il Certificato di Destinazione Urbanistica denominato "CDU-rev1";
- per le particelle gravate da diritto di uso civico, nota ENEL-PRO-07/07/2025-0008828 di richiesta di mutamento di destinazione d'uso ai fini dell'occupazione temporanea/permanente all'ASBUC Casale San Nicola, Ente che gestisce e tutela gli usi civici del territorio
- richiesta di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, finalizzato alla costituzione di servitù di servizio per la posa e gestione della condotta sotterranea in quanto opere di pubblica utilità esclusivamente per le particelle 163 e 189 del F. 31 su cui non gravano gli usi civici;



- dichiarazione asseverata delle aree ai sensi della L.R. 8/2025 file denominato “Allegato 19”:
le aree interessate dal progetto di ripristino di opere esistenti di cui all’oggetto risultano non idonee ai fini della Legge Regionale dell’Abruzzo sopracitata;
- dichiarazione sulla preclusione della procedura abilitativa semplificata a motivo di quanto disposto dall’art. 8 comma 2 primo periodo del D.Lgs. 190/2024;
- aggiornamento degli elaborati oggetto del procedimento unico riportato nel file denominato “Elenco_elaborati_rev1”;

RICHIAMATI i seguenti contenuti del documento “Allegato 19”:

- le aree interessate dal progetto di ripristino di opere esistenti risultano non idonee ai sensi della lettera b), c), e) comma 1, dell’art. 3 della L.R. 8/2025;
- le linee guida di cui al D.M. 10/9/2010, allegato 3, lettera d prevedono: “l’individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell’identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all’uopo preposte, che sono tenute a garantirla all’interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell’Impatto Ambientale nei casi previsti. L’individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell’iter di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio”.
- il Decreto MASE, Direzione Generale Valutazioni Ambientali, n. prot. 495 del 20/12/2024 ha escluso il progetto dal procedimento di VIA;
- il progetto non prevede nuovi impianti ma il solo ripristino funzionale di un’opera connessa alla centrale idroelettrica, necessario a seguito di un fenomeno franoso che ha asportato una parte di opera;
- il progetto consente l’incremento di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con il ripristino della funzionalità originaria dell’impianto idroelettrico di San Giacomo al Vomano;
- il tratto di ripristino interessa uno sviluppo di 400 m, l’opera attuale è lunga 16 km e la variazione area di occupata risulta inferiore al 20%;
- considerato che il MASE ha escluso il progetto dalla procedura di VIA, si reputa che anche se il progetto interessa delle aree non idonee così come sono state definite dalla L.R. 25 marzo 2025, n.8, l’intervento è compatibile con la legislazione corrente e può essere autorizzato secondo i regimi amministrativi ordinari di cui al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118), delle aree ordinarie;

RILEVATO, pertanto, che le aree interessate sono qualificabili come:

- “non idonee” ai sensi della lettera b), c), e) comma 1, dell’art. 3 della L.R. 8/2025;
- “idonee” ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8 lettera a);
- che è necessario procedere con gli adempimenti previsti per l’avvio del procedimento espropriativo ex DPR 327/2001 per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle individuate dal proponente nel piano particellare;
- che è necessario perfezionare gli adempimenti previsti per il mutamento di destinazione d’uso delle particelle interessate da diritti di uso civico coinvolgendo l’ASBUC di Casale San Nicola;



RICHIAMATA la nota prot. n. 0367684/25 del 17/09/2025 con cui il Dirigente del Servizio:

- ha indetto la conferenza di servizi nelle forme previste dall’art. 14-bis L. 241/90, invitando gli enti e le amministrazioni ivi indicati;
- verificata l’assenza di conflitto di interessi, a mente delle disposizioni ex artt. 5 e 6 bis L. 241/1990 e correlate disposizioni della normativa regionale, ha individuato il responsabile del procedimento nella persona dell’Ing. Armando Lombardi;

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha concluso con esito favorevole i lavori della conferenza dei servizi, come attestato nel relativo verbale conclusivo prot. n. 0110458/26 del 18/03/2026, e indicato che il procedimento sarà concluso mediante l’adozione di espresso provvedimento di autorizzazione, con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle opere, a conclusione degli adempimenti previsti per l’avvio del procedimento espropriativo, come sopra indicati e definiti nel D.P.R. 327/2001;

PRESO ATTO che ad oggi non sono pervenute osservazioni contrarie al verbale;

PRESO ATTO che come disposto dal D.Lgs. 190/2024, art. 9 comma 10, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento autorizzativo, il provvedimento autorizzatorio unico, recandone indicazione esplicita: “...

- a) *comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;*
- b) *comprende tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati necessari alla costruzione e all'esercizio delle opere relative agli interventi di cui al comma 1;*
- c) *costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Nei casi di cui alla presente lettera, il parere del comune è rilasciato nell'ambito della conferenza di servizi. Nel caso di proprio motivato dissenso al comune è data la possibilità di ricorrere al rimedio in opposizione di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- d) *reca l'obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto, con l'analitica stima dei costi di dismissione e di ripristino dello stato dei luoghi e le garanzie finanziarie che il soggetto proponente presta all'atto del rilascio dell'autorizzazione unica, nonché le eventuali compensazioni ambientali a favore dei comuni considerate indispensabili in sede di conferenza di servizi per la realizzazione dell'intervento.”;*

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera a), che non occorre provvedimento di VIA;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera b):

- che il verbale conclusivo della conferenza dei servizi prot. n. 0110458/26 del 18/03/2026 è stato trasmesso agli enti e amministrazioni partecipanti al procedimento, completo degli atti di assenso comunque denominati, di competenza dei medesimi enti e amministrazioni, elencati di seguito con la numerazione indicata, allegati al presente atto e che non saranno oggetto di pubblicazione:
 1. Decreto MASE 000495 del 20/12/2024, di esclusione dalla procedura di VIA ed esito positivo della valutazione di Screening di Incidenza (Livello I), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n.159 del 06



- dicembre 2024 e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 11538 del 12 dicembre 2024 (“sentito” ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97);
2. 2i Rete Gas prot. U-2025-0041770 del 01-04-2025, nessuna interferenza;
 3. SGI Società Gasdotti Italia prot. ESMAE/RDi/FOI/2025/0345 del 31/03/2025, non presenti infrastrutture di competenza;
 4. Marina Militare – Comando Interregionale Marittimo Sud, M_D MARSUD RG 25 n. 0014907 del 08/04/2025, non ravvisabili motivi ostativi;
 5. Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale – Area Pianificazione e Gestione del Rischio Frane prot. 4651/2025 del 15/04/2025, comunicazioni (parere di compatibilità idrogeologica non necessaria);
 6. Regione Abruzzo, Servizio Demanio Idrico e Fluviale, prot. n. 0161978/25 del 16/04/2025 riscontro;
 7. ANAS S.p.A. Struttura Territoriale Abruzzo e Molise, note prot. CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0358590 del 23/4/2025 e CDG.ST AQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0378308 del 30/4/2025, nessuna interferenza;
 8. CME Comando Militare Esercito “Abruzzo e Molise” SM - Ufficio Personale, Logistico e Servitù Militari, prot. M_D A307D33 REG2025 0007253 29-04-2025 e prot. M_D A307D33 REG2025 0015581 13-10-2025, parere favorevole;
 9. Infratel Italia prot. 0044000 del 24/09/2025, riscontro;
 10. Agenzia del Demanio Direzione Generale Abruzzo e Molise, prot. 10475 del 29/09/2025;
 11. Open Fiber S.p.A., prot. 0294281 del 01/10/2025, comunicazione;
 12. Regione Abruzzo Servizio Valutazioni Ambientali, prot. n. 0403799/25 del 14/10/2025, non competenza;
 13. Ruzzo Reti S.p.A. prot. 0032104 del 11/12/2025, determinazione non conforme ai requisiti dell’art. 14-bis comma 3 della L. 241/90, equivalente ad assenso senza condizioni ex art. 14-bis comma 4 L. 241/90;
 14. Provincia di Teramo - Area 3 Pianificazione Territorio – Urbanistica – Piste Ciclabili, prot. 51939 del 15/12/2025 con annessa Determinazione Dirigenziale nr. 1192 del 15/12/2025, parere di conformità al PTCP;
 15. Regione Abruzzo – Servizio Genio Civile di Teramo DPE014, prot. RA 0496636/25 del 16/12/2025, riscontro e comunicazione;
 16. Comune di Isola del Gran Sasso, prot. 9910 del 23/12/2025 parere favorevole ai sensi dell’art. 9 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 190/2024;
 17. Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, prot. 2025/13245 del 30/12/2025 con riferimento ai contenuti del “nulla osta” dei punti 1.a, 9, 10, 20;
 18. ASBUC Amministrazione Separata dell’Antica Università di Casale San Nicola, prot. n. 380 del 07/01/2026, comunicazioni;
 19. Ministero della Cultura Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo, prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|03/02/2026|0001843-P, parere favorevole a condizione ai sensi dell’art. 146 c. 5 del D.Lgs. 42/2004 e prescrizioni per la tutela archeologica;
 20. Comune di Isola del Gran Sasso, autorizzazione paesaggistica prot. 0001034 04/02/2026 con prescrizioni per aspetti paesaggistici e archeologici, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo prot. MIC|MIC_SABAP-AQ-TE|03/02/2026|0001843-P;
- che risultano determinazioni favorevoli con prescrizioni relative all’esecuzione degli interventi, come sinteticamente riportate nel seguente prospetto, fermi restando i contenuti delle determinazioni che costituiscono gli atti di riferimento per il procedimento:



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	MASE	Ottemperare alle condizioni ambientali del parere della Comm. tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocomm. VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e alle condizioni ambientali di cui al parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga espresso con nota prot. 11538 del 12 dicembre 2024	01
2	SGI	Interessare il gestore in caso di modifiche e valutare eventuali interferenze Divieto di eseguire lavori in prossimità dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società	03
3	Servizio Demanio Idrico e Fluviale – Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche DPC017	La Centrale Idroelettrica San Giacomo al Vomano è afferente alla Concessione di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico (identificata con codice utenza TE/D/163) e, come tale, disciplinata dalla L.R. 9 giugno 2022, n. 9. La scadenza della concessione è fissata al 31 Marzo 2029. Ultimati i lavori oggetto di A.U. ex art. 9 del D.Lgs 190/2024, il Concessionario Enel Produzione S.p.A. è tenuto ad inviare l'aggiornamento della documentazione del Rapporto di Fine Concessione di cui all'art.6 della L.R. 9/2022 trasmessa con prot. n. 0135175 del 28/03/2024, adeguandola allo stato di fatto.	06
4	Infratel Italia	Verifica presenza di eventuali interferenze, secondo le istruzioni trasmesse	09
5	Agenzia del Demanio	Per le aree di demanio pubblico dello Stato, dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa concessione demaniale da parte degli enti gestori	10
6	Openfiber	Trasmettere documentazione finalizzata al censimento delle interferenze della infrastruttura in fibra ottica, attualmente in stato di progetto e realizzato (Enel Produzione utilizzerà file .kmz fornito da Open Fiber). Le opere non devono impedire accesso a pozzetti e manutenzione di infrastrutture sotterranee, lasciando di conseguenza una distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm. Dettagli tecnici per eventuale risoluzione delle interferenze dovranno essere preventivamente concordati con OF e con 30 gg di preavviso	11
7	Servizio Genio Civile di Teramo DPE014	Presentare al Servizio Genio Civile di Teramo istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento 2/2023, allegando gli elaborati tecnici oggetto di modifica. Modifiche qualificabili come varianti sostanziali ex art. 32, comma 2, del Regolamento (es. variazioni volumi o portate di prelievo) dovranno essere oggetto di specifica valutazione.	15
8	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Le lavorazioni presso le opere di presa e lungo il canale di gronda e le attività di allestimento del cantiere di Fonte Nera dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di maggiore criticità compreso tra il 1/1 e 31/7 di ogni anno, includendo anche i mesi da novembre a dicembre come indicato nello di Studio di Incidenza Ambientale, documento R.202. Le opere di presa ripristinate dovranno assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale. Monitorare per almeno tre anni dopo termine lavori l'insediamento di Senecio inaequidens. In caso di esito positivo, porre in essere azioni di eradicazione con le modalità descritte nell'ultima relazione sulla campagna di contenimento pubblicata sul sito dell'Ente https://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334	17 (punti 1.a, 9, 10, 20)



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
9	Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia – SABAP AQ-TE	<p>Anche le aree di cantiere siano interessate da opere di mitigazione e di compensazione, finalizzate a riportare lo stato dei luoghi interessati.</p> <p>Laddove siano effettuati scavi, movimenti terra e/o eventuali alterazioni dei piani di calpestio sia garantita, con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione.</p> <p>Le operazioni di escavazione dovranno eseguirsi con tecnica tradizionale a cielo aperto, con mezzo meccanico (escavatore) a benna liscia.</p> <p>Comunicare con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza</p>	19-20

- che gli eventuali richiami al rispetto di norme o anche all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento;

PRESO ATTO, in relazione alla determinazione rilasciata da Ruzzo Reti S.p.A., che questa è stata valutata e superata, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pagg. 5 e 6, in particolare sui seguenti aspetti qui sinteticamente richiamati:

- la determinazione non è riferita alle competenze di Ruzzo Reti S.p.A., contrariamente a quanto richiesto all'art. 4, primo capoverso, dell'indizione della conferenza dei servizi;
 - la determinazione non è relativa alla decisione oggetto della conferenza dei servizi;
 - la determinazione non è congruamente motivata;
 - la determinazione non è formulata secondo le disposizioni dell'art. 14-bis c. 3, esplicitamente richiamate all'art. 4 dell'indizione della conferenza dei servizi, secondo e terzo capoverso;
- e pertanto, in base all'art. 14-bis comma 4 della L. 241/90, la medesima determinazione di Ruzzo Reti S.p.A. prot. 0032104 del 11/12/2025 equivale ad assenso senza condizioni;

PRESO ATTO, inoltre, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale di chiusura della conferenza dei servizi, pagina 5, che gli aspetti sollevati da Ruzzo Reti S.p.A. – in base ai quali la stessa società, come ivi rappresentato detto, invita irrualmente enti e amministrazioni a pronunciarsi negativamente, sono in ogni caso stati valutati e superati dalle amministrazioni competenti sulle materie, anche in riferimento al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA svolto preso il MASE, come si evince dai seguenti atti:

- il MASE, con Decreto D.G. Valutazioni Ambientali 000495 del 20/12/2024, ha concluso la verifica di assoggettabilità a VIA di competenza statale con esclusione dalla procedura di VIA ed esito positivo della valutazione di Screening di Incidenza (Livello I), subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali di cui al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocommissione VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 11538 del 12 dicembre 2024 ("sentito" ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97);
- la Provincia di Teramo, con la Determinazione Dirigenziale nr. 1192 del 15/12/2025, ha espresso il proprio parere di conformità tra le previsioni insediative e normative del P.T.C.P. vigente e della R.E.P. e quelle del progetto;
- il Comune di Isola del Gran Sasso:



- ha rilasciato il proprio parere favorevole per quanto di competenza ai sensi dell'art. 9, comma 10, lett.c) del D.Lgs. 190/2024 (rif. nota prot. 9910 del 23/12/2025);
- ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica con prescrizioni per aspetti paesaggistici e archeologici, in conformità al parere reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di l'Aquila e Teramo (prot. 0001034 del 4/2/2026);
- l'Amministrazione Separata dell'Antica Università di Casale San Nicola, con la nota prot. 380 del 7/1/2026, oltre a rendere noto di aver approvato l'accordo di definizione dell'importo economico per l'occupazione temporanea e permanente dei terreni di uso civico e aver avviato l'iter per il mutamento di destinazione d'uso, ha ritenuto di voler esplicitare, benché in modo ridondante, anche il proprio favore rispetto al progetto;
- il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, oltre al "sentito" ex art. 5 comma 7 D.P.R. 375/97 di cui al primo alinea, rilasciato al MASE con prot. 11538 del 12/12/2024, ha trasmesso la determinazione prot. 2025/13245 del 30/12/2025 ai fini del "nulla osta" ex art. 13 L. 394/91, di cui si tratta nel seguito, che comunque riprende tutti i contenuti espressi nel predetto "sentito";
- l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale con prot. 4651/2025 del 15/04/2025 ha comunicato che "ai fini delle interferenze dell'intervento in oggetto con la Pianificazione di Bacino, esso non richiede uno specifico parere di compatibilità idrogeologico";

PRESO ATTO, in relazione al parere rilasciato dal Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2025/13245 del 30/12/2025 ("nulla osta" ex art. 13 L. 394/91), che la medesima è stata valutata, come attestato dal responsabile del procedimento nel verbale conclusivo della conferenza dei servizi, pagine 6 e 7, in particolare sui seguenti aspetti qui sinteticamente richiamati:

- in relazione ai contenuti del "nulla osta", non può non rilevarsi che le "prescrizioni" in esso contenute all'elenco numerato 1.a-1.o e da 2 a 21 ripropongono integralmente tutte quelle incluse nel "sentito" ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97 rilasciato al MASE con prot. 11538 del 12/12/2024, elenco numerato 1.a-1.n e da 2 a 19, differenziandosene esclusivamente per quanto segue:
 - il punto 1.a del "nulla osta" (1.a tutte le lavorazioni presso le opere di presa e lungo il canale di gronda e le attività di allestimento del cantiere di Fonte Nera dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di maggiore criticità compreso tra il 1° gennaio e il 31 luglio di ogni anno, corrispondente al periodo riproduttivo per la fauna contemplata dalla direttiva Habitat) consiste in una mera integrazione delle "misure di mitigazione individuate e descritte nello Studio di Incidenza Ambientale, documento R.202" (rif. nulla osta pag. 6 punto 1) con cui, senza incoerenze, si individua con maggiore precisione il periodo in cui è consentito eseguire i lavori, escludendo il mese di luglio e includendo esplicitamente i mesi di novembre-dicembre;
 - la prescrizione 9 del "nulla osta" (9. prima dell'avvio dei lavori dovrà essere effettuata un'analisi dello stato ambientale dei corsi d'acqua intercettati a valle delle opere di presa, accompagnato da una valutazione delle quantità di rilascio idrico necessarie al mantenimento degli habitat fluviali presenti) consiste nella mera esplicitazione di attività di analisi e valutative che sono in ogni caso necessarie per l'ottemperanza di quanto stabilito al successivo punto 10 (10. le opere di presa ripristinate, in funzione di quanto indicato al punto precedente, dovranno assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale al fine di garantire la continuità degli habitat fluviali esistenti) e pertanto, nel complesso, le prescrizioni 9 e 10 del "nulla osta" consistono esclusivamente nella formulazione più chiara e dettagliata della prescrizione n. 9 del "sentito" del 12/12/2024 (9. le opere di presa ripristinate dovranno assicurare il rilascio



- del Deflusso Minimo Vitale al fine di garantire la continuità degli habitat fluviali esistenti);
- la prescrizione n. 20 del “nulla osta” (20. è necessario provvedere al monitoraggio, per almeno tre anni dopo il termine dei lavori, dell’eventuale insediamento della specie aliena invasiva *Senecio inaequidens* con l’attuazione, in caso di riscontro positivo, di azioni di eradicazione facendo riferimento alle modalità di intervento descritte nell’ultima relazione sulla campagna di contenimento pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente <https://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334>) è aggiuntiva;
 - la determinazione è inefficace per effetto di quanto disposto dall’art. 2, c. 8-bis della L. 241/90 in quanto adottata dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 14-bis, comma 2, lettera c);
 - il contenuto della prescrizione 1.a del “nulla osta” viene fatto proprio dall’amministrazione procedente, in quanto migliorativo per la tutela del bene ambientale nella fase di esecuzione dei lavori, senza determinare nel suo complesso aggravii sul proponente, al quale saranno consentiti periodi per l’esecuzione dei lavori più ampi di quello dallo stesso proponente indicati nelle misure di mitigazione individuate e descritte nello Studio di Incidenza Ambientale;
 - i contenuti delle prescrizioni 9 e 10 del “nulla osta” vengono fatti propri dall’amministrazione procedente in quanto migliorativi per la tutela del bene ambientale poiché, pur richiedendo al proponente null’altro che l’esecuzione delle stesse attività richieste al punto 9 del “sentito” ex art. 5 c. 7 D.P.R. 375/97 rilasciato al MASE con prot. 11538 del 12/12/2024 (quindi senza determinare aggravii ulteriori per il proponente), esplicitano didascalicamente le attività di analisi e valutative (punto 9 del “nulla osta”) comunque imprescindibili per la corretta effettuazione delle attività di cui al successivo punto 10, determinando pertanto una formulazione complessivamente più efficace;
 - il contenuto della prescrizione 20 del “nulla osta” viene fatto proprio dall’amministrazione procedente in quanto le azioni richieste determinano una migliore tutela del bene ambientale dall’invasione di specie alloctone, senza generare aggravii sensibili per il proponente in quanto le attività (monitoraggio ed eradicazione) hanno carattere di ordinarietà e sono della stessa tipologia di quelle normalmente gestite all’interno di programmi di ordinaria manutenzione dell’infrastruttura;
 - la verifica di ottemperanza alle prescrizioni indicate ai punti 1.a, 9, 10 e 20 della determinazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2025/13245 del 30/12/2025 (“nulla osta” ex art. 13 L. 394/91) deve essere demandata all’Ente Parco;
 - la determinazione del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga prot. 2025/13245 del 30/12/2025 viene inserita negli atti del procedimento per consentire la migliore comprensione di quanto sopra stabilito;

PRESO ATTO, come riportato nel verbale conclusivo, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera c), che stante l’esito favorevole della conferenza dei servizi il presente provvedimento autorizzativo costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

PRESO ATTO, relativamente alla previsione dell’art. 9 comma 10, lettera d):

- che il proponente, come riportato nel verbale conclusivo, ha trasmesso la dichiarazione di impegno nel documento “*Canale_Ruzzo_mavone_dich_impegno_cauzione-v1*”;
- che la D.G.R. n. 789/2016, All. C, art. 5 ultimo capoverso, stabilisce che l’entità della garanzia deve essere pari ad almeno il 2% dell’investimento dell’intervento previsto;
- che nell’ambito della conferenza dei servizi, come riportato nel verbale conclusivo, non sono state stabilite compensazioni ambientali;



DATO ATTO che in relazione ai passaggi procedurali ex D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità delle opere:

- il proponente ha trasmesso deposito cauzionale a garanzia delle procedure espropriative necessarie per le opere come previsto dalla D.G.R. 789/2016, agli atti con prot. n. 0462132/25 del 20/11/2025, accertate con Determinazione DPC025/505 del 19/12/2025;
- questo Servizio:
 - o ha predisposto le comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. 327/2001 per l'apposizione del vincolo preordinato a all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità delle opere con prot. n. 0073889/26, 0073937/26, 0073965/26, 0073984/26, 0074000/26, 0074012/26, 0074038/26, 0074053/26 e 0074064/26 del 23/02/2026;
 - o ha predisposto l'avviso pubblico di avvio del procedimento espropriativo per la presenza di destinatari deceduti con prot. RA 0074083/26 del 23/02/2026 e disposto la sua pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo;
 - o ha delegato al proponente con nota prot. n. 0074089/26 del 23/02/2026 la trasmissione a mezzo raccomandata A/R della comunicazione di avvio del procedimento espropriativo, la pubblicazione dell'avviso pubblico sui quotidiani;
- risulta pervenuta un'osservazione, agli atti con prot. RA 0104470/26 del 13/03/2026, tramessa al proponente per le controdeduzioni con prot. RA 0109543/26 del 17/03/2026, e controdedotta dal proponente con nota prot. ENEL-PRO-02/04/2026-0004261, agli atti con prot. RA 0135562/26 del 02/04/2026;
- questo Servizio ha trasmesso all'osservante e per conoscenza al proponente con nota prot. RA 0188162/26 del 06/05/2026 il riscontro ai chiarimenti e alle osservazioni richieste dal medesimo;
- il proponente con nota prot. ENEL-PRO-21/04/2026-0004999, agli atti con prot. nr 0161239/26 del 21/04/2026, ha trasmesso documentazione attestante:
 - o consegna di una parte delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo;
 - o accordo bonario di costituzione di diritto di servitù permanente e registrato in data 11.02.2026 con l'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Teramo-Atri, relativamente al terreno censito al Catasto Terreni del Comune di Isola del Gran Sasso (TE), foglio 31, particella 163, atto a titolo volontario e subordinato all'esito favorevole del procedimento di Autorizzazione Unica;
 - o relata di pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo pretorio del Comune di Isola dal Gran Sasso, pubblicazione n. 2026/228 dal 03/03/2026 al 22/03/2026;
 - o copia della pubblicazione dell'avviso pubblico sui quotidiani Il Messaggero Abruzzo del 4 marzo 2026 e Il Messaggero Nazionale del 04 marzo 2026;
- il proponente con nota prot. ENEL-PRO-08/05/2026-0005732, agli atti con prot. nr 0190913/26 del 08/05/2026, ha trasmesso ulteriore documentazione relativa all'attestante l'avvenuta consegna e compiuta giacenza delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo mancanti;
- decorsi i termini previsti, non risultano pervenute ulteriori osservazioni da parte degli intestatari catastali;

e pertanto, nell'ambito del procedimento unico, risultano state espletate anche le procedure per la dichiarazione di pubblica utilità e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai sensi del D.P.R. 327/2001;

RICHIAMATE le disposizioni della L.R. n. 7/2010, con particolare riferimento all'art. 3 terzo comma, concernente l'individuazione delle autorità esproprianti per le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità;



DATO ATTO che l'intervento si realizza nel territorio del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia e pertanto, ai sensi dell'art. 3 terzo comma, lettera a), della L.R. 7/2010, l'autorità espropriante è individuata nel Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 9 undicesimo comma, nella forma vigente alla data di avvio del procedimento, l'efficacia del provvedimento autorizzatorio unico di cui alla presente determinazione è non inferiore a quattro anni;
- che il D.Lgs. 178/2025, modificando il comma richiamato, ha disposto che l'efficacia del provvedimento sia non inferiore a cinque anni;

RITENUTO pertanto di poter stabilire, coerentemente con le disposizioni vigenti oggi e alla data di avvio del procedimento, che il provvedimento autorizzatorio unico adottato con la presente determinazione abbia efficacia pari a cinque anni;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione agli atti di questo Servizio non risultano elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

CONSIDERATO, pertanto, potersi procedere al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 9 del D.Lgs. 190/2024 per il "Ripristino funzionale canale di gronda Ruzzo Mavone e opere di presa dissestate, a servizio della centrale idroelettrica di San Giacomo al Vomano, Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia (TE)";

VISTA la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la L.R. n. 31/13, avente per oggetto "Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013";

VISTA la L.R. 77/99, "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo", e s.m.i.;

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento.

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 25 novembre 2024 n. 190

per tutto quanto esposto in premessa, che in questa sede si intende riportato:

=====

=====SEGUE A PAGINA SUCCESSIVA=====

=====



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
1	MASE	Ottemperare alle condizioni ambientali del parere della Comm. tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA-VAS – Sottocomm. VIA n.159 del 06 dicembre 2024 e alle condizioni ambientali di cui al parere del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga espresso con nota prot. 11538 del 12 dicembre 2024	01
2	SGI	Interessare il gestore in caso di modifiche e valutare eventuali interferenze Divieto di eseguire lavori in prossimità dei gasdotti esistenti senza preventiva autorizzazione della Società	03
3	Servizio Demanio Idrico e Fluviale – Ufficio Concessioni Derivazioni Idriche DPC017	La Centrale Idroelettrica San Giacomo al Vomano è afferente alla Concessione di grande derivazione di acqua ad uso idroelettrico (identificata con codice utenza TE/D/163) e, come tale, disciplinata dalla L.R. 9 giugno 2022, n. 9. La scadenza della concessione è fissata al 31 Marzo 2029. Ultimati i lavori oggetto di A.U. ex art. 9 del D.Lgs 190/2024, il Concessionario Enel Produzione S.p.A. è tenuto ad inviare l'aggiornamento della documentazione del Rapporto di Fine Concessione di cui all'art.6 della L.R. 9/2022 trasmessa con prot. n. 0135175 del 28/03/2024, adeguandola allo stato di fatto.	06
4	Infratel Italia	Verifica presenza di eventuali interferenze, secondo le istruzioni trasmesse	09
5	Agenzia del Demanio	Per le aree di demanio pubblico dello Stato, dovrà essere ottenuta, prima dell'inizio dei lavori, la relativa concessione demaniale da parte degli enti gestori	10
6	Openfiber	Trasmettere documentazione finalizzata al censimento delle interferenze della infrastruttura in fibra ottica, attualmente in stato di progetto e realizzato (Enel Produzione utilizzerà file .kmz fornito da Open Fiber). Le opere non devono impedire accesso a pozzetti e manutenzione di infrastrutture sotterranee, lasciando di conseguenza una distanza per interventi di manutenzione non inferiore a 50 cm. Dettagli tecnici per eventuale risoluzione delle interferenze dovranno essere preventivamente concordati con OF e con 30 gg di preavviso	11
7	Servizio Genio Civile di Teramo DPE014	Presentare al Servizio Genio Civile di Teramo istanza di variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Regolamento 2/2023, allegando gli elaborati tecnici oggetto di modifica. Modifiche qualificabili come varianti sostanziali ex art. 32, comma 2, del Regolamento (es. variazioni volumi o portate di prelievo) dovranno essere oggetto di specifica valutazione.	15
8	Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga	Le lavorazioni presso le opere di presa e lungo il canale di gronda e le attività di allestimento del cantiere di Fonte Nera dovranno essere realizzate al di fuori del periodo di maggiore criticità compreso tra il 1/1 e 31/7 di ogni anno, includendo anche i mesi da novembre a dicembre come indicato nello di Studio di Incidenza Ambientale, documento R.202. Le opere di presa ripristinate dovranno assicurare il rilascio del Deflusso Minimo Vitale. Monitorare per almeno tre anni dopo termine lavori l'insediamento di Senecio inaequidens. In caso di esito positivo, porre in essere azioni di eradicazione con le modalità descritte nell'ultima relazione sulla campagna di contenimento pubblicata sul sito dell'Ente https://www.gransassolagapark.it/pagina.php?id=334	17 (punti 1.a, 9, 10, 20)



N.	Ente	Prescrizioni	Rif. All.
9	Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia – SABAP AQ-TE	<p>Anche le aree di cantiere siano interessate da opere di mitigazione e di compensazione, finalizzate a riportare lo stato dei luoghi interessati.</p> <p>Laddove siano effettuati scavi, movimenti terra e/o eventuali alterazioni dei piani di calpestio sia garantita, con oneri a capo della committenza, l'assistenza costante da parte di un archeologo professionista in possesso dei requisiti di legge, al fine di consentire l'immediata e corretta identificazione di eventuali manufatti e/o stratificazioni d'interesse archeologico e provvedere alla necessaria documentazione.</p> <p>Le operazioni di escavazione dovranno eseguirsi con tecnica tradizionale a cielo aperto, con mezzo meccanico (escavatore) a benna liscia.</p> <p>Comunicare con congruo anticipo (almeno 15 giorni) la data di inizio dei lavori alla Soprintendenza</p>	19-20

La verifica delle prescrizioni compete alle amministrazioni che le hanno impartite.

Gli eventuali richiami al rispetto di norme o all'esecuzione di adempimenti previsti da norme, contenuti nelle determinazioni pervenute agli atti, non sono qualificabili come prescrizioni impartite dagli enti o amministrazioni partecipanti al procedimento.

3. Il titolare deve rispettare le ulteriori prescrizioni indicate di seguito.

- a) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve acquisire, dai soggetti gestori delle strade interessate dall'intervento, l'autorizzazione agli scavi, attraversamenti o fiancheggiamenti e provvedere al rilevamento dei servizi e delle condotte metalliche interrato esistenti in tutte le aree e i tracciati di posa interessati dai lavori e richiedere alle società di distribuzione di gas e acqua e agli operatori di telecomunicazioni competenti nell'area interessata dall'intervento le prescrizioni rispetto alle eventuali interferenze.
- b) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve ottenere le concessioni demaniali da parte degli enti gestori delle aree di demanio pubblico interessate dalle opere,
- c) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve perfezionare gli adempimenti previsti per il mutamento di destinazione d'uso delle particelle interessate da diritti di uso civico dell'ASBUC di Casale San Nicola;
- d) Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve provvedere alla stipula di polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) o a versare deposito cauzionale a favore del Comune o dei Comuni interessati dall'intervento, per l'importo indicato nella stima dei costi di cui al documento "c24-48-p02-piano-di-dismissione-e-ripristino-luoghi-con-stima-costi" e pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto a sensi di quanto stabilito dall'art. 5, allegato C, della DGR 789/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del beneficiario. Il titolare deve attestare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo e ai Comuni interessati dall'intervento l'avvenuta stipula della polizza fidejussoria o il versamento del deposito cauzionale.
- e) Prima della dichiarazione di fine lavori, il soggetto attuatore dell'intervento autorizzato darà conto a ciascuna amministrazione titolare dell'attuazione delle prescrizioni sopra riportate.

4. L'autorizzazione è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme ambientali, di sicurezza e antisismiche vigenti.

5. La verifica in merito alla presenza e al mantenimento dei requisiti per l'ottenimento degli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile è demandata al GSE.



Art. 4

1. I lavori per la realizzazione del progetto delle opere previste devono avere inizio entro il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di notifica al titolare del provvedimento di autorizzazione; decorso tale termine, salvo proroga, la presente autorizzazione perde efficacia.
2. È fatto obbligo al titolare di comunicare le date di inizio lavori e di conclusione lavori a:
 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo;
 - Sindaco del Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia;
 - ARPA Abruzzo;
 - Enti e amministrazioni che hanno assunto le determinazioni indicate nel prospetto in art. 3.
3. Entro i termini previsti dalle norme vigenti il legale rappresentante del titolare deve trasmettere al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo certificato di regolare esecuzione delle opere ovvero di collaudo, redatto dal direttore dei lavori, che attesti:
 - l'avvenuta ultimazione dei lavori;
 - la funzionalità delle opere, anche in base alle caratteristiche tecniche dei materiali e dei complessi costruttivi;
 - la conformità delle opere al progetto e la loro rispondenza alle eventuali prescrizioni tecniche stabilite dall'autorizzazione;
 - l'adempimento di ogni altro obbligo imposto dall'autorizzazione stessa.
4. È fatto obbligo al titolare di comunicare agli stessi soggetti sopra richiamati la data di messa in esercizio dell'impianto con un preavviso non inferiore a quindici giorni.

Art. 5

1. Il titolare, entro il 30 aprile di ciascun anno, deve inviare al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio della Regione Abruzzo, a mezzo pec, i dati di funzionamento dell'impianto nonché, su richiesta del medesimo Servizio Regionale, ogni altra informazione inerente all'impianto, al suo funzionamento e alla produzione di energia.
2. È fatto obbligo al titolare di comunicare, formalmente e tempestivamente, ai medesimi soggetti indicati nell'art. 4, il verificarsi di interruzioni o malfunzionamenti degli impianti o il verificarsi di eventi che possano configurare situazioni di rischio per la salute e la sicurezza.

Art. 6

1. In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 190/2024, nonché le sanzioni previste dalle singole normative di settore per le autorizzazioni comprese nel presente provvedimento, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, con assegnazione di un termine entro il quale le irregolarità devono essere eliminate;
 - b) alla diffida e alla contestuale sospensione dell'attività autorizzata per un periodo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
 - c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto ovvero alla cessazione dell'attività, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida o qualora



la reiterata inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione determini situazioni di pericolo o di danno per la salute o per l'ambiente.

Art. 7

1. Le attività di vigilanza e controllo sul corretto funzionamento dell'impianto e sul rispetto delle prescrizioni in art. 3 fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Art. 8

1. La presente autorizzazione unica ha efficacia di cinque anni relativamente alla costruzione dell'impianto, salvo richiesta di motivata proroga.

2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di aggiornamento e di periodico rinnovo cui sono eventualmente assoggettate le autorizzazioni settoriali recepite nell'autorizzazione unica.

3. Le modifiche al progetto autorizzato devono essere effettuate in ottemperanza alle previsioni e secondo le modalità previste nel D.Lgs. 190/2024 ricorrendo pertanto alle procedure di:

- attività libera (art. 7) per le modifiche indicate in allegato A al D.Lgs. 190/2024;
- procedura abilitativa semplificata (art. 8) per le modifiche indicate in allegato B al D.Lgs. 190/2024;
- autorizzazione unica (art. 9) per le modifiche indicate in allegato C al D.Lgs. 190/2024;

La variazione del nominativo del legale rappresentante deve essere comunicata all'autorità competente entro i 30 giorni successivi alla variazione medesima.

Art. 9

1. Per tutto quanto non espressamente definito dal presente provvedimento, si fa riferimento alle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 e al D.Lgs. 190/2024.

2. La presente determinazione è notificata al titolare e al Comune di Isola del Gran Sasso d'Italia ai fini dell'esecuzione degli adempimenti previsti dal D.P.R. 327/2001.

3. Si dispone la pubblicazione sul BURAT della presente determinazione priva degli allegati ai fini delle previsioni contenute nella D.G.R. 789/2016, Allegato C, art. 6, secondo paragrafo.

4. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dal rilascio del presente provvedimento.

L'estensore

ING. FRANCESCO FIORITTO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il responsabile dell'Ufficio

ING. ARMANDO LOMBARDI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa (art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93)

Il Dirigente del Servizio



Dipartimento Presidenza-Programmazione-Turismo

Servizio Assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale

Promulgazione Leggi ed emanazione Regolamenti. Affari generali.
B.U.R.A.T

Telefono centralino 0862 3631

Web bura.regione.abruzzo.it

PEC bura@pec.regione.abruzzo.it